

Nº 649

Prot. n. 12 C. fls. 326

Secretaria da Agricultura

Directoria de Terras, Colonisação e Imigração



Anno: 1923

Data 22 de agosto 1923

7
45

Botafogo

Interessado Prozao Antunes



Assumpto Requer restituição da
quantia que despendeu
de Inapal, a' favor.

1923

Prudal Bonfim 31.11.23

Adm. O'Leary

Exo Dr. Papaluro
21/8/1923

Fazenda São João-estação de Botafogo em 22 de Agosto de 1923.

Exm^o. Snr. Dr. Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas.

& São Paulo

Nazaro Antonio, ^{5^o}immigrante, chegado ao porto de Santos no dia 30 de Abril do corrente anno, pelo vapor Cezare Battisti, procedente de Napoles, achando-se localizado, com sua familia (composta de sua mulher Maria, de 50 annos, e seus filhos Alfonso de 24⁵ annos, Rosina de 22⁰ annos, Maria Luigia de 12 annos, Vicenzo de 9¹⁰ annos, Nazaro Luigi de 15 annos, seus sobrinhos Amoroso Antonio de 21 annos e Gugliermo Giovani de 27 annos,) na fazenda do Snr. Antonio Lourenço Bailão, na estação de Botafogo, Municipio de Bebedouro, conforme prova com os documentos juntos, e tendo pago as passagens daquelle porto ao de Santos, vem respeitosamente, pelo presente, requerer, digne-se V. Excia., de accordo com a lei, autorisar a restituição, ao supplicante, a importancia de £ 13.600 (treze mil e seissentas) despendida com o seu transporte, conforme recibo junto ao presente.



Acompanham a presente
7 passaportes com os respectivos recibos das passagens e 1 caderneta do Departamento Estadual do Trabalho.

P. R. 12, n. 3-408

649 1209. 11326

5

DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRABALHO
DO ESTADO DE S. PAULO

Agencia Oficial de Collocação

Nazario Antonio

Caderneta N. *8507*



Patronato Agrícola

Lei n. 1299-A de 27 de Dezembro de 1911

Crêa o Patronato Agrícola

O Dr. Manoel Joaquim de Albuquerque Lins, Presidente do Estado de S. Paulo:

Faço saber que o Congresso Legislativo do Estado decretou e eu promulgo a lei seguinte:

CAPITULO I

Creação do Patronato — Suas attribuições

Art. 1.º

E' creado no Estado de S. Paulo o Patronato Agrícola, destinado a auxiliar as execuções das leis federaes e estaduais no que concerne á defeza dos direitos e interesses dos operarios agricolas.

Art. 2.º

O Patronato Agrícola será subordinado ao Secretario da Agricultura e terá a sua séde nesta Capital.

Art. 3.º

São attribuições do Patronato Agrícola:

I — Promover por todos os meios ao seu alcance a fiel execução do decreto federal n. 6.437, de 27 de Março de 1907, e mais disposições sobre colonização e immigração

do Estado, procurando além disso, resolver, por meios suosorios, quaesquer duvidas que por ventura surjam entre os operarios agricolas e seus patrões.

II — Intentar e patrocinar as causas para cobrança de salarios agricolas e para o fiel cumprimento dos contractos nos termos da legislação vigente.

III — Fiscalizar as cadernetas dos operarios agricolas, afim de verificar si estas se revestem das formalidades prescriptas pela lei federal n. 6.437 de 27 de Março de 1907.

IV — Promover contra os alliciadores de colonos as providencias auctorizadas por lei.

V — Fiscalizar as agencias e sub-agencias de venda de passagens e de cambio aos operarios agricolas.

VI — Levar ao conhecimento das auctoridades competentes as queixas dos operarios agricolas relativamente a attentados contra a sua pessoa, familia e bens.

VII — Promover a organização e fiscalizar o funcionamento de cooperativas entre os operarios agricolas para assistencia medica, pharmaceutica e ensino primario.

VIII — Promover a organização de cooperativas para os accidentes do trabalho.

IX — Impôr e promover a cobrança de multas estabelecidas por esta lei.

X — Apresentar um relatorio mensal ao Secretario da Agricultura, sobre o serviço a seu cargo.

Art. 4.º

O Patronato terá um Director, um Advogado Patrono e um Official Ajudante, com os vencimentos da tabella annexa.

§ unico

O Secretario da Agricultura designará, dentre os continuos e serventes da Secretaria, os que deverão servir junto ao Patronato Agricola.

Art. 5.º

Compete ao Director do Patronato dirigir, superintender e executar os serviços que incumbem á repartição com o auxilio do Advogado Patrono e Official Ajudante.

Art. 6.º

As causas a que se refere o artigo 3.º, n. II, serão patrocinaadas perante o Tribunal de Justiça pelo Procurador Geral do Estado.

Art. 7.º

Nas acções intentadas pelo Patrono em favor dos imigrantes, quando estes forem vencidos, as custas serão cobradas pela quarta parte do que estabelece o regimento respectivo e não serão exigiveis senão depois da sentença final.

Art. 8.º

No caso de accumulção de serviços do Advogado Patrono, será este auxiliado pelos promotores publicos, quando a causa correr na séde da comarca.

Art. 9.º

O colono ou lavrador que precisar dos serviços do Advogado Patrono se dirigirá por simples carta ou por qualquer outro meio ao Patronato Agricola em S. Paulo.

CAPITULO II

Esctipuração agricola e disposições connexas

Art. 10

Em cumprimento do decreto federal n. 6.437 de 27 de Março de 1907, que regulamentou as leis n. 1.150, de 5 de Janeiro de 1904, e n. 1.607, de 29 de Dezembro de 1906,

cada lavrador deverá possuir para a sua escripturação agricola um livro de contas correntes e fornecer aos colonos cadernetas que reproduzam os lançamentos daquelle livro, sendo as cadernetas numeradas em todas as suas folhas e contendo um termo de abertura e encerramento assignado pelo lavrador ou seu preposto.

§ unico

As cadernetas serão fornecidas pela Agencia official de collocação aos immigrants em seu primeiro estabelecimento.

Art. 11

Todos os lançamentos serão feitos em ordem chronologica e com a maior clareza possivel. A escripturação de cada caderneta deverá encerrar-se mensalmente, com a declaração do saldo devedor ou credor, feito pelo lavrador ou seu preposto, depositario ou possuidor do immovel.

Art. 12

Na forma das leis referidas, cada caderneta deve ter impresso em sua integra o decreto federal n. 6.437, de 27 de Março de 1907, o contracto de trabalho agricola e a presente lei.

CAPITULO III

Processo judicial

Art. 13

Cabe ao operario agricola a acção summaria estabelecida no Regulamento n. 737, de 25 de Novembro de 1850, artigos 237 e 245, para cobrança das dividas provenientes de seus contractos, assim como para solução judicial de quaesquer litigios sobre o cumprimento desses contractos, seja qual fôr o valor da causa.

Art. 14
Os infractores do disposto nos artigos 10, 11 e 12 ficam sujeitos á multa de cincoenta mil réis (50\$) a duzentos mil réis (200\$000), imposta pelo Advogado Patrono e cobrada por processo summarissimo, permittido recurso com um só effeito.

CAPITULO IV

Montepio agricola para assistencia medica, pharmaceutica e instrucção primaria

Art. 15

O Governo prestará auxilio, pelo Fundo Permanente de Immigração e Colonização, ás cooperativas para fins de ensino primario nos nucleos colonias e fazendas e para a assistencia medica e pharmaceutica dos operarios agricolas.

§ 1.º O ensino primario, a que se refere o artigo antecedente, deverá comprehender:

Noções de lingua portugueza;

Leitura;

Calligraphia;

Arithmetica elementar;

Noções de geographia e historia do Brazil, e

Rudimentos de ensino agricola.

§ 2.º Para essas escolas poderá ser nomeada, em falta de professor diplomado, qualquer pessoa idonea, mediante exame previo.

CAPITULO V

Disposições relativas ás agencias e sub-agencias de companhias de navegação e casas de cambio em suas relações com os operarios agricolas

Art. 16

Na Directoria do Patronato é creado o registro de agencias de companhias de navegação e casas de cambio que operem no Estado. O registro dos estabelecimentos já existentes

será requerido dentro de 60 dias, contados da publicação da presente lei, e o daquelles que forem creados posteriormente será feito antes de iniciarem as operações.

Art. 17

Constará o registro do seguinte:

a) Em relação ás agencias e sub-agencias das companhias de navegação: denominação e séde da companhia, nome do agente neste Estado, numero de sub-agencias e localidades em que estão situadas, nomes dos sub-agentes, denominação dos vapores pertencentes á companhia e que recebam passageiros neste Estado e principalmente nomes dos empregados ambulantes de vendas de passagens maritimas.

b) Em relação ás casas de cambio e suas filiaes: firma da empresa si fôr sociedade, nomes dos socios e sua residencia, capital social, séde da empresa e localidades onde têm filiaes e principalmente nomes dos prepostos ou encarregados ambulantes de suas operações.

Art. 18

Qualquer alteração na empresa relativamente aos requisitos supramencionados, deve ser averbada no registro do Patronato dentro de 15 dias.

Art. 19

As agencias e sub-agencias das companhias de navegação e as casas de cambio, não registradas nos termos dos artigos 16 a 18, ficam tributadas, além das contribuições fiscaes a que estiverem sujeitas, ao imposto annual de duzentos mil réis (200\$000).

CAPITULO VI

Fundo permanente de immigração e colonização

Art. 20

Para a despesa com a introdução de immigrants no Estado de S. Paulo e mais serviços creados por esta lei, fica instituido o Fundo Permanente de Immigração e Colonização, que será mantido com os seguintes recursos:

§ 1.º Pela importancia das verbas consignadas nas leis orçamentarias do Estado.

§ 2.º Pelo producto da venda das terras devolutas.

§ 3.º Pelo producto das prestações feitas pelos colonos concessionarios de lotes em nucleos colonias do Estado.

§ 4.º Pelo producto das multas impostas por infracção desta lei ou seu regulamento, da lei n. 1.045-C, de 27 de Dezembro de 1906, e do regulamento n. 734, de 5 de Janeiro de 1900.

Art. 21

O Fundo Permanente de Immigração e Colonização deverá ser applicado no custeio dos serviços de que tratam esta e a lei n. 1.045-C, de 27 de Dezembro de 1906.

Art. 22

As importancias arrecadadas por conta do Fundo Permanente de Immigração e Colonização, serão escripturadas pelo Thesouro em separado das verbas das receitas orçamentarias, para terem o destino da lei.

Art. 23

Fica o Governo auctorizado a abrir o credito necessario para a execução desta lei.

Art. 24

Revogam-se as disposições em contrario.

O Secretario de Estado dos Negocios da Agricultura, Commercio e Obras Publicas assim a faça executar.

Palacio do Governo do Estado de S. Paulo, aos 27 de Dezembro de 1911.

M. J. de Albuquerque Lins.
A. de Padua Salles.

Dividas provenientes de salarios de trabalhadores agricolas

Decreto n. 6.437 — De 27 de Março de 1907

Approva o regulamento para a execução das leis n. 1.150, de 5 de Janeiro de 1904 e n. 1.607, de 29 de Dezembro de 1906.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, resolve approvar o regulamento que com este baixa, assignado pelo Ministro da Industria, Viação e Obras Publicas, para execução das leis ns. 1.150, de 5 de Janeiro de 1904, e 1.607, de 29 de Dezembro de 1906, referentes a dividas provenientes de salarios de trabalhadores agricolas.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 1907, 19.º da Republica.

Affonso Augusto Moreira Penna.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.

REGULAMENTO

das leis n. 1.150, de 5 de Janeiro de 1904 e n. 1.607, de 29 de Dezembro de 1906, a que se refere o decreto n. 6.437, desta data.

Art. 1.º

E' privilegiada a divida proveniente de salarios de operarios agricolas, de modo a ser paga, com preferencia sobre todas e quaesquer outras, pelo producto da colheita ou safra a que houverem os mesmos prestado o concurso do seu trabalho.

§ 1.º Este privilegio é restricto á colheita ou safra do anno agricola, de sorte que, si o producto desta fôr insufficiente para a solução integral das dividas por salarios, o operario será, pelo restante, simples credor chirographario.

§ 2.º Consideram-se «operarios agricolas», os jornaleiros, colonos, empreiteiros, feitores, carreiros, carroceiros, machinistas, foguistas e outros empregados no predio rural.

Art. 2.º

Essa prelação é assegurada ao operario agricola para a importancia do saldo proveniente de salarios, verificado em seu favor, constante da «caderneta» que lhe é propria.

§ 1.º A divida de salarios ficará plenamente provada com a «caderneta», desde que seja esta aberta, numerada em todas as folhas, e escripturada pelo proprietario, seu representante ou preposto, depositario ou possuidor do predio rural, tendo os lançamentos feitos em ordem chronologica das parcellas de debito e credito.

§ 2.º A escripturação da «caderneta» deverá encerrar-se mensalmente com a declaração do saldo devedor, ou credor, feita pelo proprietario, ou pessoas supra citadas, o qual em seguida lançará sua assignatura na mesma «cader-

neta», mencionando o dito saldo nos livros de escripturação do immovel.

§ 3.º Havendo desaccordo no ajuste de contas para verificação do saldo, será admittido qualquer outro meio legal de prova, além da «caderneta».

Art. 3.º

Cabe acção summaria ao «operario agricola» para a cobrança das dividas de que trata este regulamento, qualquer que seja o valor dellas; podendo, bem assim, lançar mão do embargo ou arresto preventivo, como medida assecuratoria, quando couber, bastando, neste caso, a «caderneta», com os requisitos do artigo anterior, para prova literal da divida e seguindo-se, quanto ao mais, o disposto na legislação em vigor.

Art. 4.º

Nas preferencias e concurso de credores, o operario agricola credor será admittido sempre que apresente, como titulo de divida, a «caderneta» com os requisitos já mencionados.

Art. 5.º

As «cadernetas», como documentos civis, só valerão contra terceiros desde a data do reconhecimento da firma lançada em seguida á demonstração do saldo, do registro em notas do tabellião, da apresentação em juizo ou repartições publicas, ou do fallecimento do signatario, nos termos do artigo 3.º do decreto n. 79, de 23 de Agosto de 1892.

§ unico

Os officiaes publicos, a que por lei competir o reconhecimento de lettras e firmas, são obrigados a fazel-o gratuitamente nas «cadernetas» que lhe forem apresentadas.

Art. 6.º

As disposições da lei n. 1.607, de 29 de Dezembro de 1906, só alcançam e se applicam ás dividas de salarios contrahidas depois dessa data, e o privilegio por ella assegurado aos operarios agricolas não lhes dá prelação sobre os contractos de hypotheca ou penhor agricola já em vigor e devidamente transcriptos e inscriptos até aquella data.

Art. 7.º

Os infractores do disposto nos §§ 1.º e 2.º do art. 2.º ficam sujeitos á multa de 50\$000 a 200\$000, imposta pelo juiz de direito da comarca, mediante processo summarissimo permittido recurso com um só effeito.

Art. 8.º

Em todas as «cadernetas» deverá figurar a reproducção fiel deste regulamento.

Art. 9.º

Revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 27 de Março de 1907.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Patronato Agricolo

Legge n. 1299-A del 27 Dicembre 1911

Che istituisce il Patronato Agricolo

Il Dottor Manoel Joaquim de Albuquerque Lins, Presidente dello Stato di San Paolo:

Faccio sapere che il Congresso Legislativo dello Stato decretò ed io promulgo la legge seguente:

CAPITOLO I

Creazione del Patronato — Sue attribuzioni

Art. 1.º

E' creato nello Stato di San Paolo il Patronato Agricolo, destinato ad ausiliare le esecuzioni delle leggi federali e statali per quanto concerne la difesa dei diritti e interessi degli operai agricoli.

Art. 2.º

Il Patronato Agricolo sarà subordinato al Segretario dell'Agricoltura e avrà la sua sede in questa Capitale.

Art. 3.º

Sono attribuzioni del Patronato Agricolo:

I — Promuovere con tutti i mezzi di cui dispone, l'esecuzione fedele del decreto federale n. 6.437, del 27 Marzo 1907, e delle altre disposizioni, sulla colonizzazione e immigrazione dello Stato, procurando, oltre a ciò, di risolvere,

con mezzi persuasivi, qualsiasi divergenza che possa sorgere fra gli operai agricoli e i loro padroni.

II — Intentare e patrocinare le cause per la riscossione di salari agricoli e per la fedele osservanza dei contratti, nei termini della legislazione vigente.

III — Fiscalizzare i libretti («cadernetas») degli operai agricoli, allo scopo di verificare se essi si rivestono delle formalità prescritte dalla legge federale n. 6.437, del 27 Marzo 1907.

IV — Promuovere contro gl'ingannatori di coloni i provvedimenti autorizzati dalla legge.

V — Fiscalizzare le agenzie e sub-agenzie di vendita di biglietti di passaggio e di cambio nelle loro operazioni cogli operai agricoli.

VI — Portare a conoscenza delle autorità competenti le querele degli operai agricoli, relativamente ad attentati contro le loro persone, famiglie e beni.

VII — Promuovere l'organizzazione, fiscalizzandone il funzionamento, di cooperative fra gli operai agricoli, per l'assistenza medica e farmaceutica e per l'insegnamento primario.

VIII — Promuovere l'organizzazione di cooperative per gli accidenti del lavoro.

IX — Imporre e promuovere la riscossione delle multe stabilite con questa legge.

X — Presentare una relazione mensile al Segretario dell'Agricoltura, sul servizio a suo carico.

Art. 4.º

Il Patronato avrà un Direttore, un Avvocato Patrono e un Ufficiale Aiutante, con gli onorari indicati nella tabella annessa.

§ unico

Il Segretario dell'Agricoltura designerà, fra gli uscieri e inservienti della Segreteria, quelli che dovranno servire presso il Patronato Agricolo.

Art. 5.º

Compete al Direttore del Patronato dirigere, soprain-tendere ed eseguire i servizi che incombono all'Ufficio, con l'ausilio dell'Avvocato Patrono e dell'Ufficiale Aiutante.

Art. 6.º

Le cause a cui si riferisce l'articolo 3.º n. II, saranno patrocinatae dinanzi al Tribunale di Giustizia dal Procuratore Generale dello Stato.

Art. 7.º

Nelle azioni intentate dal Patrono in favore degli'im-migranti, quando questi fossero soccombenti, le spese saranno rimosse in ragione della quarta parte di quanto stabilisce il regolamento rispettivo, e non saranno esigibili se non dopo la sentenza finale.

Art. 8.º

Nel caso di accumulo di servizi dell'Avvocato Patrono, questo sarà ausiliato dai promotori pubblici, quando la causa viene trattata nella sede del circondario («comarca»).

Art. 9.º

Il colono o agricoltore che avesse bisogno dell'opera dell'Avvocato Patrono, ne farà domanda, su carta semplice, o con qualsiasi altro mezzo, al Patronato Agricolo, in San Paolo.

CAPITOLO II

Scritturazione agricola e disposizione connesse

Art. 10

In adempimento al Decreto federale n. 6.437, del 27 Marzo 1907, che regolamentò le leggi n. 1.150, del 5 Gennaio 1904, e n. 1.607, del 29 Dicembre 1906, ogni agri-

coltore dovrà possedere, per la sua scritturazione agricola, un libro di conti correnti, e fornire ai coloni libretti che riproducano le registrazioni di quel libro. Ogni libro dovrà essere numerato in tutti i suoi fogli e contenere una dichia-razione di apertura e di chiusura, firmata dall'agricoltore o dal suo preposto.

§ unico

I libretti saranno forniti agli immigranti dall'agenzia ufficiale di collocamento, per occasione del loro primo sta-bilirsi nell'impiego.

Art. 11

Tutte le registrazioni saranno fatte in ordine crono-logico e colla maggiore chiarezza possibile. La scritturazione di ogni libretto dovrà essere chiusa mensilmente, con la dichiarazione del saldo debitore o creditore, fatta dall'agricol-tore o suo preposto, depositario o possessore dell'immobile.

Art. 12

Nella forma delle leggi riferite, ogni libretto deve con-tenere, stampati, nella loro integrità, il decreto federale n. 6.437, del 27 Marzo 1907, il contratto di lavoro agricolo e la presente legge.

CAPITOLO III

Procedura giudiziaria

Art. 13

Spetta all'operaio agricolo l'azione sommaria stabilita nel Regolamento n. 737, del 25 Novembre 1850, articoli dal 237 al 245, per la riscossione dei debiti provenienti dai loro contratti, come pure per la soluzione giudiziaria di

qualsiasi litigio sul compimento di tali contratti, qualunque sia il valore della causa.

Art. 14

Gl'infrattori al disposto negli articoli 10, 11 e 12 sono soggetti alla multa, da cinquanta milreis (50\$000) a duecento milreis (200\$000), imposta dall'Avvocato-Patrono e riscossa mediante processo sommarissimo, permesso il ricorso con un solo effetto.

CAPITOLO IV

Cassa Agricola per l'Assistenza Medica e Farmaceutica e per l'istruzione Primaria

Art. 15

Il Governo ausilierà, mediante il Fondo Permanente di Immigrazione e Colonizzazione, le cooperative che abbiano per fine l'insegnamento primario, nei nuclei coloniali e nelle fattorie («fazendas»), e l'assistenza medica e farmaceutica degli operai agricoli.

§ 1.° L'insegnamento primario, a cui si riferisce l'articolo precedente dovrà comprendere:

Nozioni di lingua portoghese;

Lettura;

Calligrafia;

Aritmetica elementare;

Nozioni di geografia e storia del Brasile, e

Rudimenti di insegnamento agricolo.

§ 2.° Per tali scuole potrà essere nominata, in mancanza di maestro licenziato, qualsiasi persona idonea, previo esame.

CAPITOLO V

Disposizioni relative alle Agenzie e Sub-Agenzie di Compagnie di Navigazione e Case di Cambio, nelle loro relazioni cogli operai agricoli

Art. 16

Nella direzione del Patronato viene stabilito il registro di agenzie di compagnie di navigazione e case di cambio che operano nello Stato. Il registro degli stabilimenti già esistenti sarà richiesto nel termine di 60 giorni, contati dalla pubblicazione della presente legge, e quello degli stabilimenti che fossero creati posteriormente, sarà fatto prima dell'inizio delle loro operazioni.

Art. 17

Consterà il registro del seguente:

a) In relazione alle agenzie e sub-agenzie delle compagnie di navigazione: denominazione e sede della compagnia; nome dell'agente in questo Stato, numero delle sub-agenzie e località dove sono situate, nomi dei sub-agenti, denominazione dei vapori appartenenti alla compagnia e che ricevono passeggeri in questo Stato, e, principalmente, nomi degli impiegati ambulanti incaricati della vendita di passaggi marittimi.

b) In relazione alle case di cambio e sue filiali: ditta dell'azienda; se è società, nomi dei soci e loro residenza, capitale sociale, sede dell'azienda e località dove ha filiali, e, principalmente, nomi dei preposti o incaricati ambulanti delle sue operazioni.

Art. 18

Qualunque alterazione nell'azienda, relativamente ai requisiti sopra menzionati, dev'essere verbalizzata nel registro del Patronato nel termine di 15 giorni.

Art. 19

Le agenzie e sub-agenzie delle compagnie di navigazione e le case di cambio, non registrate nei termini degli articoli dal 16 al 18, restano sottoposte al tributo, oltre le contribuzioni fiscali a cui fossero soggette, di un'imposta annuale di duecento mil réis (200\$000).

CAPITOLO IV

Fondo Permanente di Immigrazione e Colonizzazione

Art. 20

Per la spesa richiesta dall'introduzione di immigranti nello Stato di S. Paolo e dagli altri servizi creati con questa legge, viene istituito il Fondo Permanente di Immigrazione e Colonizzazione, che sarà mantenuto coi seguenti mezzi:

§ 1.º Coll'importo degli stanziamenti fatti nelle leggi del bilancio dello Stato.

§ 2.º Colla somma ricavata dalla vendita delle terre demaniali.

§ 3.º Col prodotto delle quote versate dai coloni concessionari di lotti nei nuclei coloniali dello Stato.

§ 4.º Col prodotto delle multe imposte per l'infrazione di questa legge o del suo regolamento, della legge n. 1.045-C, del 27 Dicembre 1906, e del regolamento n. 734, del 5 Gennaio 1900.

Art. 21

Il Fondo Permanente di Immigrazione e Colonizzazione dovrà essere applicato al mantenimento dei servizi di cui trattano questa legge e quella n. 1.045-C, del 27 Dicembre 1906.

Art. 22

Le somme riscosse per conto del Fondo Permanente di immigrazione e Colonizzazione saranno scritturate dal Tesoro, separatamente da quelle delle entrate del bilancio, per avere il destino legale.

Art. 23

Il Governo è autorizzato ad aprire il credito necessario per l'esecuzione di questa legge.

Art. 24

Sono revocate le disposizioni in contrario.

Il Segretario di Stato degli Affari dell'Agricoltura, Commercio e Opere Pubbliche la faccia, così com'è, eseguire.

Palazzo del Governo dello Stato di San Paolo, ai 27 di Dicembre del 1911.

M. J. Albuquerque Lins.

A. de Padua Salles.

Debiti provenienti da salari di lavoratori agricoli

Decreto n. 6.437, del 27 Marzo 1907

Approvante il regolamento per l'esecuzione delle leggi n. 1.150, del 5 Gennaio 1904, e n. 1.607, del 29 Dicembre 1906.

Il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, usando dell'attribuzione che gli conferisce l'articolo 48, n. 1, della Costituzione Federale, delibera approvare il regolamento che accompagna il presente decreto, firmato dal

Ministro dell'Industria, Viabilità e Opere Pubbliche, per l'esecuzione delle leggi n. 1.150, del 5 Gennaio 1904, e 1.607, del 29 Dicembre 1906, relative a debiti provenienti da salari di lavoratori agricoli.

Rio de Janeiro, 27 Marzo 1907, 19.° della Repubblica.

Affonso Augusto Moreira Penna

Miguel Calmon du Pin e Almeida

REGOLAMENTO

delle leggi n. 1.150, del 5 Gennaio 1904, e n. 1.607, del 29 Dicembre 1906, a cui si riferisce il decreto n. 6.437, di questa data.

Art. 1.°

E' privilegiato il debito proveniente da salari di operai agricoli, in modo da essere pagato, con preferenza, su tutti e qualsiasi altri, col prodotto del raccolto a cui avessero gli stessi prestato il concorso del loro lavoro.

§ 1.° Questo privilegio è ristretto al raccolto dell'anno agricolo, di modo che, se il prodotto di questo fosse insufficiente per il pagamento integrale dei debiti per salari, l'operaio rimarrà, pel resto, come semplice creditore chirografario.

§ 2.° Sono considerati «operai agricoli»: i giornalieri, coloni, impresari, fattori, carrozzieri, carrettieri, macchinisti, fochisti e altri impiegati della proprietà rurale.

Art. 2.°

Tale preferenza è assicurata all'operaio agricolo per l'importo del saldo proveniente da salari, risultato a suo favore e costante dal libretto («caderneta») che gli appartiene.

§ 1.° Il debito proveniente da salari sarà pienamente provato col libretto, una volta che questo sia stato aperto, numerato in tutti i fogli e tenuto a giorno dal proprietario, suo rappresentante o preposto, depositario o possessore della proprietà rurale, con le registrazioni fatte in ordine cronologico delle partite di debito e di credito.

§ 2.° La scritturazione del libretto dovrà chiudersi mensilmente, con la dichiarazione del saldo debitore o creditore, fatta dal proprietario, o dalle persone sopracitate, il quale farà seguire la sua firma nello stesso libretto, menzionando il detto saldo nei libri di contabilità del bene immobile.

§ 3.° In caso di divergenza nel regolamento dei conti per la verifica del saldo, sarà ammesso qualsiasi altro mezzo legale di prova, oltre del libretto.

Art. 3.°

Spetta l'azione sommaria all'«operaio agricolo» per la riscossione dei debiti di cui tratta questo regolamento, qualunque sia il valore di essi; può, benanco, ricorrere al sequestro o pignoramento preventivo, come misura assicuratoria, quando ammessa, essendo sufficiente, in questo caso, il libretto coi requisiti di cui all'articolo precedente, per la prova scritta del debito, seguendosi, per il resto, il disposto nella legislazione in vigore.

Art. 4.°

Nelle preferenze e nel concorso di creditori, l'operaio agricolo creditore sarà ammesso sempre che presenti, come titolo di debito, il libretto coi requisiti già menzionati.

Art. 5.°

I libretti, come documenti civili, solo avranno valore contro terzi dalla data del riconoscimento della firma posta in seguito alla dimostrazione del saldo, del registro presso

il notaio, della presentazione in giudizio o agli uffici pubblici, o del decesso del firmatario, nei termini dell'art. 3.° del decreto n. 79, del 23 agosto 1892.

§ unico

Gli ufficiali pubblici ai quali per legge compete il riconoscimento di lettere di credito e di firme, sono obbligati a farlo gratuitamente nei libretti che loro fossero presentati.

Art. 6.°

Le disposizioni della legge n. 1.607, del 29 dicembre 1906, si riferiscono soltanto e si applicano a debiti di salari contratti dopo di quella data, e il privilegio assicurato da essa agli operai agricoli non dà loro la preferenza sui contratti di ipoteca o di pignoramento agricolo già in vigore e debitamente trascritti e iscritti fino a quella data.

Art. 7.°

Gli infrattori al disposto dei paragrafi 1.° e 2.° dell'art. 2.° sono soggetti alla multa da 50\$ a 200\$000, imposta dal giudice di diritto del circondario («comarca»), mediante processo sommarissimo, permesso il ricorso con un solo effetto.

Art. 8.°

In tutti i «libretti» dovrà figurare la riproduzione fedele di questo regolamento.

Art. 9.°

Sono revocate le disposizioni in contrario.

Rio de Janeiro, 27 Marzo 1907.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Agenzia Ufficiale di Collocazione

CONTRATTO

Libretto N.°.....

Del colono.....
precedente da.....giunto

il.....di.....del 19.....contrattato

dal Sig.....

proprietario della tenuta (fazenda).....

Municipio di.....

Stazione di....., i quali, nella loro

qualità di contrattante e contrattato dichiarano in questa Agenzia Ufficiale di accettare tutte le condizioni sottoscritte, tanto generali come particolari, compromettendosi al fedele adempimento delle loro disposizioni.

Condizioni generali

Art. 1

Il proprietario della tenuta fornirà gratuitamente al colono tutti i mezzi di trasporto per sè, sua famiglia e bagagli, dalla Stazione prossima alla tenuta, come pure casa d'alloggio, pascolo per uno o più animali, conforme alla quantità di caffè che coltiverà, e terreno per le piantagioni di viveri, in quantità relativa ai piedi di caffè che avrà in custodia.

Art. 2

Il colono si obbliga a coltivare i piedi di caffè a suo carico in modo da tenerli sempre netti e puliti, ripiantare quelli che mancano, curare con attenzione i neo-piantati, tirarne i germogli e l'edera che nascerà fra le piante, spazzare il terreno per la raccolta, che dovrà fare, e spargere gli ammassi di terra accumulati, e ciò come e quando gli sarà indicato dal proprietario o dall'amministratore.

Art. 3

Il proprietario non farà anticipazione di sorta, salvo quanto sarà strettamente necessario pel mantenimento dei nuovi arrivati o in caso di malattia.

Art. 4

Il colono farà, senza remunerazione, il raschiamento al pascolo della colonia, ne aggiusterà la cinta o la chiusa e farà, una volta all'anno, i ripari urgenti alla strada che mena alla Stazione ferroviaria. Farà pure, dandosi il caso, l'estinzione d'incendii nei boschi, muri di cinta o case della tenuta, e ciò come e quando determinerà il proprietario o l'amministratore.

Art. 5

Se il colono lascerà di fare qualsiasi dei servizi enumerati nell'Art.° 2.°, il proprietario potrà farli eseguire da terzi, riscuotendo dal colono testardo la spesa fatta.

Art. 6

Il colono potrà tenere porci e capre solo in pascoli appropriati, da lui fatti e conservati, in luogo indicato dal proprietario, essendo il colono responsabile dei danni che i detti animali potranno arrecare alle piantagioni degli altri lavoratori.

Art. 7

Se il proprietario mancherà all'adempimento delle disposizioni del presente contratto, o se, prima di terminare il servizio dell'anno agrario, che finisce sempre collo spargimento della spazzatura, licenzierà il colono senza causa giustificata, pagherà a questi inoltre dei servizi fatti, il doppio di quanto abbia guadagnato in quell'anno per la coltivazione del caffè a lui affidato.

Si considerano cause giustificate pel licenziamento:

- 1) Malattia prolungata;
- 2) Vagabondaggio e continuata negligenza nel servizio;
- 3) Ubbriachezza abituale;
- 4) Insubordinazione;
- 5) Mancanza di adempimento delle clausole del presente contratto.

Art. 8

Il colono che, senza causa giustificata, lascerà la tenuta prima di terminare il lavoro annuo, perderà la metà di quanto avrà guadagnato in quell'anno.

Si considerano cause giustificate dell'abbandono:

- 1) Infermità che lo privi di lavorare;
- 2) Maltrattamenti da parte del proprietario o dell'amministratore;
- 3) Mancanza di adempimento, per parte del proprietario, delle clausole del presente contratto.

Art. 9

Il proprietario che desidera licenziare il colono dai suoi servizi al termine dell'anno agrario, dovrà farlo, senza meno, con trenta giorni di antecedenza. Licenziandolo senza tale avviso, saranno gli stessi servizi considerati contrattati per l'anno seguente, e il colono avrà diritto all'indennizzo stipulato nell'Art.° 7.° del presente contratto.

Art. 10

Il colono che desidera licenziarsi al termine dell'anno agrario, è obbligato parlarne al proprietario o all'amministratore con trenta giorni di antecedenza. Senza tale avviso sarà considerato come soggetto alla prorogazione dello stesso contratto durante l'anno seguente, e, caso si ritiri, incorrerà nel disposto nell'Art. 8.° del presente contratto.

Art. 11

Animali, viveri e piantagioni del colono sono garanzia del suo debito verso il proprietario, avendo questo il diritto di averli siano pure in potere di terzi.

Art. 12

Il proprietario farà scrivere mensilmente nel presente libretto che appartiene al colono, colla massima esattezza e chiarezza tutti i fornimenti a questo fatti, col loro importo come pure l'importo del lavoro dal colono prestato nella tenuta.

Art. 13

Il colono potrà comprare i viveri e le deratte ove più gli piace, senza pressione da parte del proprietario.

Art. 14

Tutte le questioni che potranno suscitarsi nella interpretazione o esecuzione di questo contratto, verranno risolte dal giudizio arbitrale, che sarà formato nel modo seguente: Ognuna delle parti nominerà un arbitro, e se questi non saranno nominati o non concordino, sarà il litigio risolto dal Presidente del Comitato Municipale di Agricoltura, del Municipio a cui la tenuta appartiene.

Art. 15

L'operaio agricolo, ora contrattato, e detentore del presente libretto, si obbliga entrare come socio nella cooperativa medica, farmaceutica e d'insegnamento che presta servizio nella fazenda del contrattante e che ha i suoi statuti approvati dal Patronato Agricolo dello Stato di S. Paolo.

Condizioni particolari

Art. 16

Il proprietario si obbliga di accreditare al colono nel presente libretto:

- 1) Per la coltivazione di ogni 1000 piedi di caffè per anno.....
- 2) Per ogni zappatura di 1000 piedi di caffè.....
- 3) Per ogni 50 litri di caffè raccolto.....
- 4) Per giorno di servizio prestato dal colono.....

Art. 17

Il fornimento di denaro, per conto dei lavori eseguiti, sarà fatto dal proprietario in.....
a ragione di..... per ogni 1000 piante di caffè coltivato.

Art. 18

Il pagamento finale dell'anno e della raccolta sarà fatto dal proprietario in

Art. 19

Sarà permesso al colono piantar

1) Per la coltivazione di ogni 1000 piedi di caffè per

2) Per ogni zappatura di 1000 piedi di caffè

3) Per ogni 50 litri di caffè raccolto

4) Per ritorno di servizio prestato dal colono

Art. 17

Il fornimento di denaro per conto dei lavori eseguiti sarà fatto dal proprietario in una data stabilita ed in una ragione di per ogni 1000 piante di caffè coltivate.

Certifico che tutte le condizioni del contratto suddetto, tanto generali come particolari, eccettuandone quelle da me cancellate, furono accette dal contrattante e contrattato, come

consta dalla Richiesta di coloni N. e dalla Ricevuta del Libretto N. documenti archiviati in

questa Agenzia.

S. Paolo, di del 19

L'incaricato

Condições gerais

Será fornecido gratuitamente ao colono pelo proprietário da fazenda, meios de transporte para si, sua família e parcerias da estação próxima à fazenda, casa de portaria, posto para um ou mais animais segundo o numero de pés de café que o mesmo tratar e cultivar para a plantação de manutenção, em prazos e condições com o mesmo tempo de colheita.

Agencia Official de Collocação

CONTRACTO

Caderneta N. 8507

Do colono *Nazaro Antonio*
 procedente de *Italia* chegado
 em *Ju. de Abril* de 19 *22* contractado
 com o Snr *Antonio Laureano Barba*
 proprietario da fazenda *S. João*
 Municipio de *Bebedouro*
 Estação de *Botafogo*

os quaes, na sua qualidade de contractado e contractante, declaram nesta Agencia Official aceitar todas as condições abaixo transcriptas, quer geraes, quer particulares, compromettendo-se ao fiel cumprimento das suas disposições.

Condições geraes

Art. 1.º

Será fornecido gratuitamente ao colono, pelo proprietario da fazenda, meios de transporte para si, sua familia e bagagens da estação proxima á fazenda, casa de moradia, pasto para um ou mais animaes, segundo o numero de pés de café que o mesmo tratar, e terreno para a plantação de mantimentos, em quantidade relativa com o mesmo numero de caféiros.

Art. 2.º

O colono se obriga a tratar dos caféiros a seu cargo de modo a conserval-os sempre no limpo, a replantar as faltas que por ventura houver, tratar muito bem das replantas, tirar todos os brótos, cipós ou trepadeiras que forem sabindo nos caféiros, fazer a varredura, colheita, espalhamento de cisco e montes de terra, de modo e na occasião que lhe forem indicados pelo proprietario ou pelo administrador.

Art. 3.º

O proprietario não fará adiantamento algum, salvo o que fôr estrictamente necessario para a alimentação dos recém-chegados ou no caso de molestia.

Art. 4.º

O colono fará sem remuneração, o roçamento do pasto da colonia, concerto da cerca do mesmo, a factura, uma vez por anno, do caminho para a proxima estação da estrada de ferro, carregadores, e a extincção de incendios nas mattas, cercas ou casas da fazenda, devendo os referidos serviços serem feitos quando e como o determinar o proprietario ou o administrador.

Art. 5.º

Si o colono deixar de fazer qualquer dos serviços enumerados no Art. 2.º, o proprietario poderá mandal-os fazer por quem lhe convier, cobrando do colono a importancia assim despendida.

Art. 6.º

O colono só poderá ter porcos ou cabras em pastos apropriados, por elle feitos e conservados, em lugar que para isso lhe fôr indicado pelo proprietario, ficando responsavel pelos damnos que possam por ventura esses animaes causar.

Art. 7.º

Si o proprietario faltar ao cumprimento das disposições do presente contracto ou si, antes de findar-se o serviço do anno agrario, que termina pelo espalhamento das varreduras, despedir o colono sem causa justificada, pagará a este além dos serviços feitos, o dobro do que elle houver ganho nesse anno pelo serviço de tratamento do cafetal a seu cargo.

São consideradas causas para despedida:

- 1) Doença prolongada;
- 2) Malandrice ou continuada negligencia no serviço;
- 3) Embriaguez habitual;
- 4) Insubordinação;
- 5) Falta de cumprimento das clausulas do presente contracto.

Art. 8.º

O colono que, sem causa justificada, se retirar da fazenda antes de terminar o serviço do anno, perderá a metade do que houver ganho nesse anno.

São consideradas causas justificadas para a retirada:

- 1) Enfermidade que o prive do trabalho;
- 2) Maus tratos por parte do proprietario ou do administrador;
- 3) Falta de cumprimento, por parte do proprietario, das clausulas do presente contracto.

Art. 9.º

O proprietario que quizer dispensar os serviços do colono ao terminar o anno agrario, deverá avisal-o com trinta dias de antecedencia; caso não avise, serão esses mesmos serviços considerados contractados para o anno seguinte e o colono ficará com o direito á indemnisação estipulada no Art. 7, do presente contracto si fôr dispensado sem o aviso acima referido.

Art. 10

O colono que quizer retirar-se ao findar o anno agrario fica obrigado a participal-o ao proprietario ou ao administrador, com trinta dias de antecedencia, por falta do que será considerado como sujeito á prorogação do mesmo contracto durante o anno seguinte. e, caso se retire, incorrerá no disposto no Art. 8, do presente contracto.

Art. 11

Os animaes, mantimentos e roças do colono são garantias do seu debito para com o proprietario, tendo este o direito de havel-os, ainda mesmo quando em mão de terceiros.

Art. 12

O proprietario mandará lançar, mensalmente, na presente caderneta, que é propriedade do colono, com toda a exactidão e clareza, todos os fornecimentos a este feitos, com a sua importancia, assim como a importancia dos serviços por elle prestados na fazenda.

Art. 13

O colono poderá comprar os generos de que precisar onde lhe convier.

Art. 14

Todas as questões que se suscitarem na interpretação ou execução deste contracto serão resolvidas pelo juizo arbitral, que será formado do modo seguinte: Cada uma das partes nomeará um arbitro e se estes não forem nomeados ou não concordarem, será a questão resolvida pelo Presidente da Commissão Municipal de Agricultura do Municipio a que pertencer a fazenda.

Art. 15

O operario agricola, ora contractado e portador desta caderneta, obriga-se a entrar como socio para a cooperativa medica, pharmaceutica, e de ensino, que prestar serviços á fazenda do contractante e tiver seus estatutos approvados pelo Patronato Agricola do Estado de São Paulo.

Condições particulares

Art. 16

O proprietario se obriga a creditar ao colono, na presente caderneta:

1) Pelo tratamento de cada 1.000 pés de café, por anno

260\$000 café velho.
(*180\$000 café novo e farrado.*)

2) Por carpa de cada 1.000 pés de café — \$ —

(*—*)

3) Para cada 50 litros de café colhido — \$800

(*oitocentos reis.*)

4) Por dia de serviço prestado pelo colono *sem* comida

4\$000

(*quatro mil reis.*)

Art. 17

Os fornecimentos de dinheiro por conta dos serviços prestados serão feitos *de 50 em 50*

dias á razão de *ganho*

para cada 1.000 pés de café tratados.

Art. 18

O pagamento final do anno e da colheita será feito pelo proprietario *depois da esparva*

irracão do sisu.

Art. 19

Será permitido ao colono plantar *no café for-*
mado uma covã de milho
no vão e duas canieiras de fei-
jão da agua e no café novo uma
canieira de milho e duas
de feijão erremeadas ou
quatro canieiras de arroz

O Encarregado

Certifico que todas as condições do contracto acima, tanto geraes como particulares, com excepção das que vão por mim cancelladas, foram acceitas pelo contractante e contractado, conforme consta da **Procura de Colonos**

N^o 4589 e do recibo de caderneta N^o 8507, do-

documentos estes archivados nesta Agencia.

S. Paulo, 12 de Julho de 1923

Estadual

DE

1\$500



O Encarregado

[Handwritten signature]

ABERTURA

Esta caderneta contendo vinte folhas numeradas typographicamente e por mim rubricadas, é destinada ao lançamento da conta corrente do **colono** desta fazenda.....

.....

.....

ENCERRAMENTO

Contem esta caderneta, destinada ao fim declarado no termo de abertura vinte folhas numeradas typographicamente e por mim rubricadas.

(BUENOS AYRES)

Municipio di Messico

Si certifica che Il Signor Antonio M. Lucio
di anni 30 ~~celibe~~ coniuat a con Stefano Antonio
con i seguenti figli Vincenzo e Maria Luigia
(Nome ed età precisa)

domiciliato a Messico non sa leggere e non sa scrivere.
(se analfabeta scrivere negli spazi in bianco non)

Egli ha qui in paese le seguenti due persone che possono fornire ogni indicazione sui suoi precedenti

(Nome, cognome e indirizzo di due amici):

Sepo Sabano di Leonardo - Corp. Franchetti
Luigi

Il suddetto si reca a Buenos Aires (Repubblica Argentina) a scopo di prova e raggiunge colà:

(Indicare il grado di parentela o di amicizia, il nome, il cognome e l'indirizzo preciso di due persone che raggiunge in Argentina)

Municipio Antonio e Tagliata - parenti

Si attesta inoltre che il predetto Signore: è atto a esercitare il suo mestiere di carabiniere, è di buona condotta, che mai ha esercitato la mendicizia, e mai ha sofferto malattie mentali.

Messico li 26/3 192 3

[Signature]
Maresciallo Maggiore a Piedi
Comandante in Capione
Franchetti Bernardino
Epistimio bey



IL SINDACO
[Signature]



VISTO - Nº
- GRATIS - 1259
NAPOLES, - 5 ABR 1923
O CONSUL

[Handwritten signature]

(BUENOS AYRES)

Municipio di Quelip

Si certifica che i Signor Roberto Luis
di anni 9 celibe o ~~coniugato~~ con
con i seguenti figli

(Nome ed età precisa)

domiciliato a Quelip sa leggere e no sa scrivere.
(se analfabeta scrivere negli spazi in bianco non)

Egli ha qui in paese le seguenti due persone che possono fornire ogni indicazione sui suoi precedenti

(Nome, cognome e indirizzo di due amici):

Luigi Sabatani di Leonardo - Corra Sabatani
Luis - 15 15

Il suddetto si reca a Buenos Aires (Repubblica Argentina) a scopo di primo e raggiunge colà:

(Indicare il grado di parentela o di amicizia, il nome, il cognome e l'indirizzo preciso di due persone che raggiunge in Argentina)

Michele Antonio e Pasquale parenti

Si attesta inoltre che il predetto Signore: è atto a esercitare il suo mestiere di carpintero, è di buona condotta, che mai ha esercitato la mendicizia, e mai ha sofferto malattie mentali.

Quelip li 26 di 3. 192 3

P. M. O.
Maresciallo Maggiore a Piedi
Comandante in Stazione
Francisco Bernardino



IL SINDACO
Maurice

Francisco Bernardino



VISTO - Nº 1260
- GRATIS -
- 5 ABR 1923
NÁPOLES,
O CONSUL

(BUENOS AYRES)

Municipio di Melfi

Si certifica che il Signor Norberto Dubois
di anni 30 ~~celibe~~ coniuat. con Estelita Maria Julia
con i seguenti figli: 1. Alfonso. 2. Vincente. 3. Luigi. p. Maria
Luigia: p. Rosina
(Nome ed età precisa)
domiciliato a Melfi - una sa leggere e una sa scrivere.
(se analfabeta scrivere negli spazi in bianco non)

Egli ha qui in paese le seguenti due persone che possono fornire ogni indicazione sui suoi precedenti:

(Nome, cognome e indirizzo di due amici):

Sepp Sabano di Leonardo - Carlo Stribit
di Luigi - 15 - 15

Il suddetto si reca a Buenos Aires (Repubblica Argentina) a scopo di lavoro e raggiunge colà:

(Indicare il grado di parentela o di amicizia, il nome, il cognome e l'indirizzo preciso di due persone che raggiunge in Argentina)

Michele Dubois Parquad - parente

Si attesta inoltre che il predetto Signore: è atto a esercitare il suo mestiere di entratiro, è di buona condotta, che mai ha esercitato la mendicizia, e mai ha sofferto malattie mentali.

Melfi li 26/3-1923
F. N. O.
Maresciallo Maggiore a Piedi
Comandante la Stazione
Francischi Bernardini
Francischi Bernardini

IL SINDACO

M. M.



CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

(prescritto per il BRASILE - RIO-JANEIRO e SANTOS)

Il sottoscritto Medico del Comune di Melfi

Provincia di Basilicata

Dichiara

di aver vaccinato i nominati (indicare chiaramente le generalità):

Nazzaro Antonio 2 anni 50 (padre) - Potenza
Lucia 2 anni 50 - madre - Nazzaro Alfons
di anni 25 - figlio - Nazzaro Rosa 2 anni
20 - figlia - Nazzaro Luigi 2 anni 15 - figlio
Nazzaro Maria 13 anni - figlia - Nazzaro Vincenzo 1 anno
il giorno 24 febbraio 1923

e di aver riconosciuto il buon esito fra il 7.^{mo} ed il 10.^{mo} giorno.

Melfi

li 2 marzo 1923

Il Medico

dotto Giovanni Colucci

Visto: per la legalizzazione della firma del Dottor:

dotto Giovanni Colucci

Il Sindaco

Maurice



(Bollo)

N. B. - In carta libera per uso di emigrazione. Se si tratta d'una famiglia, indicare i nomi di tutti i componenti e le età.

CERTIFICATO DI VACCINAZIONE

(Prescritto per il Brasile - Rio Janeiro e Santos)

Il sottoscritto Medico del Comune di

Provincia di

1257

VISTO - N°



- GRATIS -

NAPOLI,

- 5 ABR 1923

O CONSUL

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Medico del Comune di

103

Il Medico

Visto per la legalizzazione della firma del Dottor

Il Sindaco

(Bollo)

Il presente certificato libera per uso di emigratore e si fa da una famiglia indicare i nomi di tutti i componenti e se sono

Handwritten initials



REGNO D'ITALIA



PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Handwritten signature

Handwritten initials

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertano i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, vo'endo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti c'è, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti Italiani d'emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Valido per imbarco nei porti del Regno 3

Il presente Passaporto è valido per un anno

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a *Antonio*
figlio di *SA. M. M.*
e di *CA. M.*

nato a *Melfi* Prov. di *Potenza*

il *9 Luglio 1872*

residente a *Melfi* Prov. di *Potenza*

Stato civile *Coniugato*

Professione *Contabile*

Sa leggere *✓* Sa scrivere *✓*

Posizione di leva

Paese di *Località *Potenza**

destinazione *Stato *Principe**

*Al (1) *Santa Profeta**
Maurano

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estera.



VISTO - Nº 1257

Pg. liras 52 papel

NAPOLIS, - 5 ABR 1923
O CONSUL

M. M. M. M. M.



COMPROVATI

Statura *1,96*
 Fronte *quadrato*
 Occhi *castoreni*
 Naso *regolare*
 Bocca *linea*
 Capelli *brizzolati*
 Barba *rassa*
 Baffi *brizzolati*
 Colorito *naturale*
 Corporatura *regolare*
 Segni particolari *—*

Firma del titolare *Agostino di Stefano Antonio*

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma.



Amoroso Antonio Agostino Giuseppe
 Testimoni *—*

Passaporto rilasciato

della P. Prefettura di *Ortufi*

N° del Passaporto *201*

N° del Registro corrispondente *—*

Data del rilascio *28 febbraio 1923*

La presente autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 16 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

ALFONSO di Pasquale col Westcott	LUIGIO DI MARUTA	ADRIANO
GIORGIO E ROSE		

Da staccare dall'autorità di P. S. di confine e del Porto di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla P. Prefettura di *Ortufi*

N. del Pass.to *201* N. del Reg. corrispo. *1*

Data del rilascio *28 febbraio 1923*

Titolare del Pass.to *Agostino Antonio*

Professione *Contabile*

Comune di nascita *Ortufi*

Data di nascita *9 Luglio 1872*

N. dei minorenni partiti *partiti* { maschi *—*

col titolare { femmine *—*

Paese per quale fu rila- *Località Santos*

sciato il passaporto { Stato *Brasile*

La presente cartola deve essere compilata dall'autorità che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EM GRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöngberger Ufer, 34.</i>
Colonia (Germania)	<i>Hermann-Boekerstrasse, 1.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Ayres (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI CONSOLARI

Abo, Adana, Adalia, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Am-
 burgo, Amsterdam, Antivari, Anversa, Assunzione, Avona, Bagdad, Bahia,
 Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Batavia, Beirut, Belle
 Horizonte, Bender Bouschire, Berlino, Biserta, Bogota, Boma, Bom-
 bay, Bona, Bordeaux, Boston, Braila, Breslavia, Briga, Bridgetown,
 Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Cadice, Caifa, Cajenna, Cairo, Calcutta,
 Canca, Cannes, Canton, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Cettigne,
 Chambery, Chicago, Coira, Colnubo, Copenhagen, Cordoba, Corfu, Co-
 stantinopoli, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica,
 Dar-es-Salam, Dedeagatch, Denver, Diego, Suarez, Dijon, Dortmund,
 Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Fialtelia, Fiume, Florianopoli,
 Fort de France, Francoforte s/M, Freetown, Funchal, Galatz, Gedda,
 Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gon-
 dar, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harrar, Havre, Ho-
 delda, Hongkong, Honolulu, Inesbruck, Joannesburg, Juiz de Fora, Kiel,
 Kiow, Kingston, Kobe, Königsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lione,
 Lipsia, Lisbona, Liverpool, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Locarno,
 Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahé, Malaga, Malta, Managua,
 Manros, Manila, Mannheim, Maraisibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza,
 Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey,
 Montevideo, Montreal, Mosca, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastle on
 Tyne, Nizza, Norimberga, Nuova Orleans, Nuova York, Odessa, Oporto,
 Panama, Para, Paramaribo, Parigi, Patras, Pernambuco, Pietrogrado,
 Pireo, Point a Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Saïd,
 Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prizrend, Puerto Cabello, Quito, Ra-
 gusa, Rangoon, Reims, Ribeira Preta, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam,
 Saarbücken, Saigon, Saint Denis, Salonicco, San Domingo, San Francis-
 sco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di
 Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador,
 San Sebastiano, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fé, Santander, San
 Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Seoul, Serajevo,
 Sfax, Shanghai, Singapore, Smirne, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma,
 Susa, Tangeri, Tegucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Tra-
 bisonda, Trinità, Tripoli di Soria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona,
 Valparaiso, Varna, Veracruz, Vladivostok, Washington, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabaud - Navigazione
Generale Italiana - Sicula-Americana - Transa-
tlantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets; New York 535 E - 149th St. New York - 903 a 910 So; Halstead St. Chicago), e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il **vaglia del Banco di Napoli**, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, avrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Consolo italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Il presente Passaporto è valido per un anno

IN NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
RE D'ITALIA
28 APR 1872
P. GRAMANOLOTTI, UFFICIO DI EMIGRAZIONE
LIVORNO
P. PASSAPORTO

rilasciato a Potenza
figlio di Giudrino e Michèle
e di Barra Pasa
nato a Orufi Prov. di Potenza
il 27 marzo 1872
residente a Orufi Prov. di Potenza
Stato civile Coniugato
Professione Contadino
Sa leggere si Sa scrivere si
Posizione di leva _____
Paese di _____ Località Orufi
destinazione Stato Brasile
Il Conte
M. M. M.
(L'Autorità che rilascia il Passaporto.)

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.

	<p>VISTO - N.º 1259</p> <p>GRATIS -</p> <p>Pagou liral 52 papel</p> <p>NAPOLES, - 5 ABR 19</p> <p>o CONSUL</p>
	<p><i>M. Madala</i></p>

4000 R & G



CONNOTATI

tura m. 1,52
 nte alta
 hi Costanti
 o giacota
 oa blanca
 elli neri
 ba _____
 fi _____
 orito naturale
 poratara regolare
 gni particolari _____

Firma del titolare Augusto Costanti

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma.



Passaporto rilasciato

alla Espositura Costanti
 N° del Passaporto 200
 N° del Registro corrispondente _____
 Data del rilascio 28 febbraio 1923

(1) Autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 14 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

RAFFRONTO SI PASSEGGIA con il titolare	NOIA LUOGO DI NASCITA	INTESSARE
<u>Espositura Costanti</u>	<u>Brasile</u>	
<u>Anna Costanti</u>	<u>Melfi</u>	

Da staccare all'importazione all'Ufficio di Passaporto di Roma

Rimpatrio

Passaporto rilasciato dalla Espositura Costanti
 N. del Passaporto 200 N. del Reg. corrispettivo _____
 Data del rilascio 28 febbraio 1923
 Titolare del Passaporto Augusto Costanti
(COGNOME E NOME)
 Professione Contabile
 Comune di nascita Melfi
 Data di nascita 27 marzo 1872
 N. dei minorenni partiti maschi uno
 col titolare femmine uno
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto Località Santos
Stato Brasile

La presente cartolina deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Colonia (Germania)	<i>Hermann-Böckerstrasse, 1.</i>
New York (S. U. America)	<i>20. East 22-nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Ayres (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI CONSOLARI

Abo, Adana, Adalia, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Ambrurgo, Amsterdam, Antivari, Anversa, Assunzione, Avana, Bagdad, Bahia, Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Bello Horizonte, Bender Bouschire, Berlino, Bierta, Bogota, Boma, Bombay, Bonn, Bordeaux, Boston, Brasilia, Boeslavia, Briga, Brindatown, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Caccia, Caiffa, Cajenna, Cairo, Calcutta, Canea, Cannes, Canton, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Cettigne, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenhagen, Cordoba, Corfu, Costantino, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Danasco, Danzica, Dar-es-Salam, Dedsgatch, Denver, Diego, Sotarez, Dion, Dortmund, Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, F. Isidoro, Fiume, Florianopolis, Fort de France, Francoforte s/M, Freetown, Funchal, Galatz, Gedda, Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gonder, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harra, Havre, Hoelder, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Johannesburg, Juiz de Fora, Kiel, Kiew, Kingston, Kobe, Kongsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Liene, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Locarno, Lussemburgo, Macao, Madrid, Maastricht, Malaga, Malta, Managua, Manao, Manila, Mannheim, Maracibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza, Monaco, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Mexca, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastle on Tyne, Nizza, Norimberga, Nuova Orleans, Nuova York, Olesso, Oporto, Panama, Pará, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pernambuco, Pietrogrado, Pireo, Point a Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Said, Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prirend, Puerto Cabello, Quito, Ragusa, Rangoon, Reims, Ribeira Preto, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salonicco, San Domingo, San Francisco di California, San Gall, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador, San Sebastiano, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fé, Saarländer, San Thomas, Santiago, Santos, Sentari d'Albania, Seattle, Seoul, Serajevo, Sfax, Shanghai, Singapore, Smirna, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Susa, Tangeri, Tegucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Trobisonda, Trinita, Tripoli di Siria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona, Valparaiso, Varna, Veracruz, Vliarivostok, Washington, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione
Generale Italiana - Sicula-Americana - Transa-
tlantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America sarete bene a cambiare la vostra moneta, che tendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi dei vaglia garantiti del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E. - 149th St. New York - 903 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in parti straniere, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesso volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, cose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Valido per imbarco nei porti del Regno

Il presente Passaporto è valido per un anno

IL NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III
PER BEAZIA, LIBRO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a *Antonio Alfonso*

figlio di *Costantino*

e di *Potenza*

nato a *Monteprincipe* Prov. di *Potenza*

il *13* *Settembre* 1898

residente a *Melfi* Prov. di *Potenza*

Stato civile *Celibe*

Professione *Contadino*

Sa leggere *si* Sa scrivere *si*

Posizione di leva *1^a Categoria*

Paese di *Località Santa*

destinazione Stato *Brasile*

Il *11* *Settembre* 1898

Monteprincipe

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.

1262

VISTO - №

Pg. liras... 52 papel

NAPOLIS, - 5 ABR 1928

O CONSUL



Maluta

Laurel



STATI
 Statura *1,80*
 Fronte *quadrato*
 Occhi *neri*
 Naso *quadrato*
 Bocca *media*
 Capelli *castani*
 Barba *rossa*
 Baffi *castani*
 Colorito *naturale*
 Corporatura *robusto*
 Segni particolari *—*

Firma del titolare *Luigi d'Amico*

Visto l'autenticazione della fotografia e della firma.



II (1) *Amorosi Antonio*
Costantini N. Di. S. M.

L. Colucci
 Passaporto rilasciato

alla R. Prefettura di *Mezzana*
 N° del Passaporto *213*
 N° del Registro corrispondente *—*
 Data del rilascio *1° Marzo 1923*

(1) Autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
Numero	1	2	3	4

Da staccare dall'Autorità di P. S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla R. Prefettura di *Mezzana*
 N. del Pass.to *213* N. del Reg. corrisp.ta *—*
 Data del rilascio *1° Marzo 1923*
 Titolare del Pass.to *Amorosi Antonio*
(COGNOME E NOME)
 Professione *Contabile*
 Comune di nascita *Mezzana*
 Data di nascita *13 Ottobre 1898*
 N. dei minorenni partiti { maschi *—*
 col titolare { femmine *—*
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto { Località *Santo Spirito*
 { Stato *Brasile*

La presente cedola deve essere compilata dall'Autorità rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EM GRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Colemia (Germania)	<i>Hermann-Beckerstrasse, 1.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22-nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Ayros (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI CONSOLARI

Abo, Adana, Adalia, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Ambrurgo, Amsterdam, Antivari, Anversa, Assunzione, Avana, Bagdad, Bahia, Bangkok, Barcellona, Bayranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Bello Horizonte, Bender Bouschire, Berlino, Biserta, Bogotà, Boma, Bombay, Bonn, Bordeaux, Boston, Braila, Breslavia, Briga, Bridgetown, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Cadice, Caife, Cajonza, Cairo, Calcutta, Canoa, Cannes, Canton, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Cattignas, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenaghen, Cordoba, Corfù, Costantinopoli, Cristiania, Curaçao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica, Dar-es-Salaam, Dedegatch, Denver, Diego, Suarez, Dijon, Dortmund, Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Filadelfia, Fiume, Florianopoli, Port de France, Francoforte s/M, Freetown, Fusal, Galatz, Gedda, Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gonder, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harrar, Havre, Heideida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Jonanesburg, Juiz de Fora, Kiel, Kiew, Kingston, Kobe, Königsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lioune, Lipsia, Lusbona, Liverpool, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Lucarno, Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahé, Malaga, Malta, Managua, Manaos, Manila, Mannheim, Maracaibo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza, Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Mosca, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastie on Tyne, Nizza, Norimberga, Nuova Orleans, Nuova York, Odessa, Oporto, Panama, Para Farasabho, Parigi, Patrasso, Pensaμβuco, Pietrogrado, Pireo, Point a Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Said, Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prissroad, Puerto Cabello, Quito, Rangoon, Reims, Ribeira Preto, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salonicco, San Domingo, San Francisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador, San Sebastiano, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fé, Santander, San Thomas, Santiago, Santeo, Scutari d'Albania, Seattle, Seoul, Sereievo, Sfax, Shanghai, Singapore, Smirne, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Susa, Tangeri, Tagucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Trebisonda, Trinità, Tripoli di Siria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona, Valparaiso, Varna, Veracruz, Vladivostok, Washington, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

**Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione
Generale Italiana - Sicula-Americana - Transa-
tiantica Italiana - Transoceanica.**

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355^a E - 149th St. New York - 906 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 21, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.

(BUENOS AYRES)

Municipio di

Mery

Si certifica che i Signor

Korans Alfonso

di anni *27* celibe o ~~coniugato~~ con

con i seguenti figli

(Nome ed età precisa)

domiciliato a *Mery* sa leggere e sa scrivere.

(se analfabeta scrivere negli spazi in bianco non)

Egli ha qui in paese le seguenti due persone che possono fornire ogni indicazione sui suoi precedenti

(Nome, cognome e indirizzo di due amici):

Saps Sabano di Leonardo - Corb Sanitatti
S. Luigi - 15 - 15

Il suddetto si reca a *Buenos Aires* (Repubblica Argentina) a scopo

di *prova* e raggiunge colà:

(Indicare il grado di parentela o di amicizia, il nome, il cognome e l'indirizzo preciso di due persone che raggiunge in Argentina)

Quichello Antonio e Inquale - parenti

Si attesta inoltre che il predetto Signore: è atto a esercitare il suo mestiere di *contabile*, è di buona condotta, che mai ha esercitato la mendicizia, e mai ha sofferto malattie mentali.

Mery li *26 / 3* 192 *3*

M. N. O.
Il Maresciallo Maggiore a Piedi
Comandante la Stazione
(Franchetti Bernardino)

Prevedicchio



IL SINDACO
Mery



VISTO - Nº 1262

- GRATIS -
NAPLES, - 5 ABR 1923
O CONSUL

(BUENOS AYRES)

Municipio di Messico

Si certifica che il Signor Eno Horacio Rolin
di anni 21 ~~celibe o coniugato~~ con unbily
con i seguenti figli

(Nome ed età precisa)

domiciliato a Messico - unbily sa leggere e sa scrivere.
(se analfabeta scrivere negli spazi in bianco non)

Egli ha qui in paese le seguenti due persone che possono fornire ogni indicazione sui suoi precedenti

(Nome, cognome e indirizzo di due amici):

Sapto Sabans di Leonardo - Corp. Sanitativa
5 - Suiza - 15 -

Il suddetto si reca a Buenos Aires (Repubblica Argentina) a scopo di perno e raggiunge colà:

(Indicare il grado di parentela o di amicizia, il nome, il cognome e l'indirizzo preciso di due persone che raggiunge in Argentina)

Michele Antonio e Tangua - parenti

Si attesta inoltre che il predetto Signore: è atto a esercitare il suo mestiere di carpentero, è di buona condotta, che mai ha esercitato la mendicizia, e mai ha sofferto malattie mentali.

Messico li 26/3 192 3

IL SINDACO

Messico



Il Maresciallo Maggiore a Piedi
Comandante in Stazione

Francisco Bernardino

Francisco Bernardino



VISTO - Nº 1261

- GRATIS -

NAPOLIS, - 5 ABR 1923

O CONSUL



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Consule italiano del luogo, o agli Addetti italiani d'emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Valido per imbarco nei porti del Regno
Il presente Passaporto è valido per un anno

CESARE BATTISTI
Inspector de
IN NOME DI SUA MAESTÀ
PAPPIO EMANUELE III
PER OBEDIENZA E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
D'ITALIA
28 APR 1902
PASSAPORTO
SANTO

rilasciato a *Giorgio Pecorella*

figlio di *Antonio*

e di *Potuzza Maria*

nato a *Brasile* Prov. di *Brasile*

il *1° Anno 1902*

residente a *Empi* Prov. di *Potuzza*

Stato civile *unibile*

Professione *Contabile*

Sa leggere *A'* Sa scrivere *A'*

Posizione di leva _____

Paese di *Località Santo*

destinazione } Stato *Brasile*

Il *Cesare Battisti*

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.

1261

VISTO - №

Pg. liras *52* papel

NAPOLES, - 5 ABR 1923

O CONSUL



M. Adula

Laura

**CONNOTATI**

Statura m. 1.19
 Fronte piatto
 Occhi Castani
 Naso piccolo
 Bocca linea
 Capelli Castani
 Barba _____
 Baffi _____
 Colorito rosso
 Corporatura robusta
 Segni particolari _____

Nome del titolare signor S. Mauro Rosina

Vista per l'autenticazione della fotografia e della firma.

Andrea Antonio Leguano Giuseppe
 Testimoni - A. Piccini



M. Volner
 Passaporto rilasciato

dalla R. Prefettura di Genova
 N° del Passaporto 203
 N° del Registro corrispondente _____
 Data del rilascio 28 febbraio 1923

(1) Autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

NUMERO	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
1					
2					
3					
4					
5					



Da richiudersi nell'adempimento del P. S. al servizio e del Regno di sbarco

Rimpatrio.
 Pass.to rilasciato dalla R. Prefettura di Genova
 N. del Pass.to 203 N. del Reg. corrisp.to _____
 Data del rilascio 28 febbraio 1923
 Titolare del Pass.to Mauro Rosina
 (СОЗВОМЪ И ИМЯ) _____
 Professione Contabile
 Comune di nascita Genova
 Data di nascita 1° marzo 1902
 N. dei minorenni partiti { maschi _____
 col titolare { femmine _____
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto { Località Santos
 Stato Brasile

La presente scheda deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EM GRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 31.</i>
Colonia (Germania)	<i>Hermann-Beckerstrasse, 1.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22 nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Ayres (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI CONSOLARI

Abu, Adana, Adalia, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Am-
 burgo, Amsterdam, Antivari, Anversa, Assunzione, Avana, Bagd. d. Bahja,
 Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut,
 Belo Horizonte, Bender Buschire, Berlino, Biserta, Bogota, Bomba, Bom-
 bay, Bona, Bordeaux, Boston, Brasilia, Breslavia, Briga, Bridgetown,
 Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Calice, Calta, Cajenna, Cairo, Calcutta,
 Canea, Cannes, Canton, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Cettigne,
 Chambéry, Chicago, Colra, Colombo, Copenhagen, Cordoba, Corti, Co-
 stantinopoli, Cristiania, Curazao, Curitiba, Dakar, Damasco, Diane Ca-
 dar-es-Salam, Dedeagatch, Denver, Diego, Suarez, Dijon, Dortmund,
 Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, F. la Felis, Finne, Florianopolis,
 Fort de France, Francoforte s/M., Free town, Funal, Galat, Gedda,
 Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Gwangju, Gun-
 dar, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harar, Hayre, Ho-
 deida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Joannesburg, Juiz de Fora, Kiel,
 Kiew, Kingston, Kobe, Kongsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Liome,
 Lissa, Lisbona, Liverpool, Londra, Los non, Lonceña Marques, L. carno,
 Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahé, Malaga, Malta, Managua,
 Manos, Manila, Mannheim, Maracabo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza,
 Messico, Monaco (Bayica), Monaco (Principato), Monastir, Mount-roy,
 Montevideo, Montreal, Mosca, Mosul, Nauruh, Nancy, Newcastle on
 Tyne, Nizza, Norimberga, Nuova Orleans, Nuova York, Odessa, Oporto,
 Patmos, Para, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pernambuco, Petrogrado,
 Pireo, Point a Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Saio,
 Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prizrend, Puerto Cabello, Quito, Ra-
 gusa, Rangoon, Reims, Ribera Preto, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam,
 Saarbücken, Saigon, Saint Denis, Salottico, San Domingo, San Fran-
 cisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di
 Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador,
 San Sebastiano, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fe, Santander, San
 Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Seoul, Serajevo,
 Sfax, Shanghai, Singapore, Sines, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccol-
 ma, Susa, Tangeri, Tegucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Tre-
 bisonda, Trinita, Tripoli di Siria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona,
 Valparaiso, Varna, Veracruz, Vladivostok, Washington, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione
Generale Italiana - Sicula Americana - Transa-
lantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, sarete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guardare da uno dei tanti Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 335 - E - 119^a St. New York - 92^a a 110 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1891, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti o notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicato, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
30, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, avrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti italiani d'emigrazione oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Il presente Passaporto è valido per un anno

NOME DI SUA MAESTÀ
VITTORIO EMANUELE III

PER GRACIA DI DIO E VOLENTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

PASSAPORTO

rilasciato a *Stefano Luigi*
figlio di *Stefano e Maria*
e di *Potenza M. Lucio*
nato a *Branc* Prov. di *Branc*
il *10 marzo 1907*
residente a *Campi* Prov. di *Potenza*
Stato civile *Celibe*
Professione *Contadino*
Sa leggere *S* Sa scrivere *SS*
Posizione di leva _____

Paese di _____ Località *Santa*
destinazione Stato *Brasile*

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

(1) Affidato ai genitori

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.

1260

VISTO N.º

Pg. liras..... 52 papel

NAPOLIS. - 5 ABR 1923

O CONSUL



Mantula

Lavoro



CONNOTATI

Statura m. 1,40
 Pronto giusto
 Occhi castani
 Naso piccolo
 Bocca regolare
 Capelli castani
 Barba _____
 Baffi _____
 Colorito naturale
 Corporatura regolare
 Segni particolari _____

Firma del titolare Ermano Luigi

Visto per l'adesione della fotografia e della firma

H. Lindner
A. Colucci



Passaporto rilasciato

dalla R. Prefettura di Brindisi
 N° del Passaporto 202
 N° del Registro corrispondente 1
 Data del rilascio 28 febbraio 1923

(1) Autenticità che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

ANNO	MESE	GIORNO	ORA	MINUTI	SECONDI



Da ricevere dall'ufficio di F. S. di cambio e nel Fertè di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla R. Prefettura di Brindisi
 N. del Pass.to 202 N. del Reg. corrispetto 1
 Data del rilascio 28 febbraio 1923
 Titolare del Pass.to Ermano Luigi
 (COGNOME E NOME) Contelino
 Professione _____
 Comune di nascita Brindisi
 Data di nascita 11 marzo 1907
 N. dei minorenni partiti { maschi _____
 col titolare { femmine _____
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto { Località Taranto
 { Stato Brasil

La presente scheda deve essere compilata dall'Agenzia che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

[Faint purple ink scribbles and a diagonal line are visible across the lower portion of the table.]

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabauda - Navigazione
Generale Italiana - Sicilia Americana - Transa-
tlantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America fatevi bene a cambiare la vostra moneta, che ando i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 903 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^a febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi col vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Bitarano

Commissariato generale dell'emigrazione

30. Via Boncompagni — ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzie di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di lite, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Console italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Il presente Passaporto è valido per un anno

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

28 PASSAPORTO

rilasciato a Antonio Agostino
figlio di Antonio Agostino

e di Antonietta Agostino
nato a Melfi Prov. di Potenza

il 13 Ottobre 1901

residente a Melfi Prov. di Potenza

Stato civile Celibe

Professione bracciante

Sa leggere si Sa scrivere si

Posizione di leva 1^a Categoria

Paese di Buenos Aires
Località Buenos Aires
Stato Argentina

Il (1) Stato

(1) Autorità che rilascia il Passaporto

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità Italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto en este Consulado a los efectos de la aplicacion del Decreto sobre Inmigracion, 26 abril 1913.
Naples 9 APR. 1929

<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p>GRATIS</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> 



CONNOTATI
 Statura m. 1.62
 Fronte quadrato
 Occhi castani
 Naso quadrato
 Bocca quadrata
 Capelli neri
 Barba nessuna
 Basi nessuna
 Colorito naturale
 Corporatura media
 Segni particolari nessuni

Firma del titolare [Signature]

Viso per l'autenticazione della fotografia e della firma.

Il Sindaco
[Signature]



Passaporto rilasciato

dalla R. Prefettura di [Signature]
 N° del Passaporto 309
 N° del Registro corrispondente 1
 Data del rilascio 26 maggio 1928

Autorità che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

Numero	COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETA' LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI

Da staccare dall'Autorità di P.S. di confine o del Porto di sbarco

Rimpatrio.

Pass.to rilasciato dalla R. Prefettura di [Signature]
 N. del Pass.to 316 N. del Reg. corrisp.te
 Data del rilascio 26 maggio 1928
 Titolare del Pass.to [Signature]
 (COGNOME E NOME)
 Professione [Signature]
 Comune di nascita [Signature]
 Data di nascita 18 Ottobre 1901
 N. dei minorenni partiti col titolare } maschi
 } femmine
 Paese per il quale fu rilasciato il passaporto } Località [Signature]
 } Stato [Signature]

La presente cartolina deve essere compilata dall'Autorità di P.S. di confine o del Porto di sbarco

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera e del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EMIGRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Briey (Francia)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Aires (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Ottawa e Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato a'Italia.</i>

REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Abo, Adalia, Adana, Addis-Abeba, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Assunzione, Atene, Avana, Bagdad, Bahia, Baku, Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Belgrado, Bello Horizonte, Bender Fouchite, Berlino, Berna, Biserta, Bogotà, Bombay, Bona, Bordeaux, Boston, Braila, Bratislavia, Breslavia, Bridgetown, Briga, Bruxelles, Bucarest, Budapest, Buenos Aires, Cadice, Calta, Cairo, Cajenna, Calcutta, Canca, Cannes, Canton, Capetown, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenaghen, Cordoba, Corfù, Costantinopoli, Cracovia, Cristiania, Curacao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica, Dedengatch, Denver, Diego Suarez, Dijon, Dortmund, Dresda, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Erivan, Filadelfia, Filippopoli, Fiume, Florianopoli, Fort de France, Friburgo, Ginevra, Ginevra, Glasgow, Gondar, Gothenburg, Graz, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harbin, Harrar, Havre, Helingsfors, Hodeida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Juis de Fora, Kabul, Kano, Kiel, Kingston, Kinshassa, Königsberg, Kowno, L'Aja, La Ceiba, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lione, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Locarno, Lodz, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Mahé, Malta, Managua, Manila, Mannheim, Maracalbo, Marsiglia, Melbourne, Mendoza, Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Morawska Ostrava, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastl on Tyne, Nizza, Nuova Orleans, Nuova York, Oporto, Panama, Parà, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Pechino, Pernambuco, Pireo, Point à Pitre, Porto Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Sait, Porto Stanley, Praga, Puzend, Puerto Cabello, Puerto Cortes, Quito, Ragusa, Reims, Reval, Ribeirao Preto, Riga, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salonicco, San Domingo, San Francisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvatore, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fè, San Thomas, Santlago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Sebenico, Seoul, Serajevo, Sfax, Shanghai, Singapore, Siviglia, Smirne, Sofia, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Strasburgo, Susa, Tangeri, Teheran, Tientsin, Tiflis, Tolone, Tokio, Trebisonda, Trinità, Tunisi, Uskub, Valenza, Valparaiso, Varna, Varsavia, Veracruz, Vienna, Villacco, Washington, Jokohama, Zagabria, Zurigo.

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - Lloyd Latino - Lloyd Sabaudò - Navigazione Generale Italiana - Sicula-Americana - Transatlantica Italiana.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRANTI

Prima di imbarcarvi per l'America farete bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perchè se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 906 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1° febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorchè portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.



REGNO D'ITALIA

PASSAPORTO

PER

L'ESTERO

Commissariato generale dell'emigrazione
80, Via Boncompagni - ROMA

AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI

* Si avvertono i nazionali che per fruire della tutela e dei favori previsti dalla legge sull'emigrazione, essi, volendo recarsi in paesi transoceanici, devono prendere imbarco su un piroscafo di vettore di emigranti, con biglietto rilasciato in Italia da Uffici autorizzati.

Occorre che gli emigranti rifiutino ogni proposta di Agenzia di emigrazione stabilite fuori d'Italia, tendente ad attirarli ad imbarcarsi in porti stranieri, perchè accettando, andrebbero incontro a gravi inconvenienti: spese maggiori, viaggio spesse volte più lungo, mancanza di protezione a bordo per parte di Commissari governativi, necessità di ricorrere a tribunali stranieri in caso di liti, costose fermate nelle città marittime straniere per attendervi il giorno dell'imbarco.

* Per l'acquisto del biglietto d'imbarco gli emigranti si rivolgano ai rappresentanti autorizzati.

* Gli emigranti che, in qualunque paese estero, incontrassero delle difficoltà per la difesa dei loro diritti o interessi, potranno rivolgersi al Consolo italiano del luogo, o agli Addetti italiani di emigrazione, oppure direttamente al Commissariato generale dell'emigrazione in Roma.

Valido per imbarco in tutti i porti del Regno
Il presente Passaporto è valido per un anno

IN NOME DI SUA MAESTÀ
RE MANUELE III
PER IL REALE UFFICIO DI EMIGRAZIONE
RE D'ITALIA
L'AVO
28 ABR 1928
PASSAPORTO
SANTO
SÃO PAULO
L'AVO
28 ABR 1928

rilasciato a *Luigi Maria Antonino della*

figlio di *Poco Michele*

e di *Potenza M. Michele*

nato a *Orfei* Prov. di *Potenza*

il *25 Maggio 1899*

residente a *Orfei* Prov. di *Potenza*

Stato civile *Celibe*

Professione *Contadino*

Sa leggere *n* Sa scrivere *n*

Posizione di leva *1ª Categoria*

Paese di *Località* *Orfei*

destinazione Stato *Brasil*

di *1) Sotto prefetto*

(1) Autorità che rilascia il Passaporto.

Rinnovazioni, modificazioni e vidimazioni
delle Autorità italiane.

Vidimazioni delle Autorità estere.



VISTO - № 1258

Pg. liras 52 papel

NAPLES, - 5 ABR 19

O CONSUL

Madula

Lau...



CONNOTATI

Statura m. *1.58*
 Fronte *piatto*
 Occhi *castoreni*
 Naso *piccolo*
 Bocca *illeg.*
 Capelli *castoreni*
 Barba *rossa*
 Baffi *castoreni*
 Colorito *naturale*
 Corporatura *regolare*
 Segni particolari *irregolare*
alla fronte sotto

Firma del titolare *gnost. di Guglielmo S. di...*

Visto per l'autenticazione della fotografia e della firma.

St. Sordani G. Colucci
Amorosi Antonia Isgruno Giuseppe



Passaporto rilasciato

Alla *R. Prefettura di Melegnano*
 N° del Passaporto *212*
 N° del Registro corrispondente *1*
 Data del rilascio *1° Maggio 1923*

che fa l'autenticazione.

Minori di 15 anni che accompagnano il titolare del presente passaporto.

COGNOME E NOME	RAPPORTO di parentela col titolare	ETÀ	LUOGO DI NASCITA	ANNOTAZIONI
Numero	1	2	3	4

9

Da attaccarsi dall'Autorità di P. S. al confine e del Porto di sbarco

Rimpatrio.
 Pass.to rilasciato dalla *R. Prefettura di Melegnano*
 N. del Pass.to *212* N. del Reg. corrisp.to *1*
 Data del rilascio *1° Maggio 1923*
 Titolare del Pass.to *Guglielmo Sordani*
 Professione *Contabile*
 Comune di nascita *Melegnano*
 Data di nascita *2° Maggio 1899*
 N. dei minorenni partiti col titolare { maschi _____
 { femmine _____
 Paese per quale fu rilasciato il passaporto { Località *Melegnano*
 { Stato *Brasile*

La presente scheda deve essere compilata dall'Autorità che rilascia il Passaporto.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Vidimazioni delle Autorità estere.

Visto dell'Autorità di P. S. di frontiera o del Porto d'imbarco o di sbarco.

USCITA	ENTRATA

UFFICI ITALIANI DI EM GRAZIONE ALL'ESTERO

Parigi (Francia)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Berna (Svizzera)	<i>Presso la R. Legazione Italiana.</i>
Berlino (Germania)	<i>Schöneberger Ufer, 34.</i>
Colonia (Germania)	<i>Hermann-Beckerstrasse, 1.</i>
New York (S. U. America)	<i>20, East 22-nd Street.</i>
Washington (S. U. America)	<i>Presso la R. Ambasciata d'Italia.</i>
Buenos Ayres (Argentina)	<i>Presso la R. Legazione d'Italia.</i>
Montreal (Canada)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>
Rio Janeiro e S. Paolo (Brasile)	<i>Presso il R. Consolato d'Italia.</i>

REGI UFFICI CONSOLARI

Abu, Adana, Adalia, Aden, Adrianopoli, Aleppo, Alessandria, Algeri, Amburgo, Amsterdam, Anversa, Assunzione, Avana, Bagdad, Bahia, Bangkok, Barcellona, Barranquilla, Basilea, Bastia, Batavia, Beirut, Bello Horizonte, Bender Bouichire, Berlino, Biserta, Bogotà, Boma, Bombay, Bonn, Bordeaux, Boston, Brasilia, Breslavia, Briga, Bridgetown, Bruxelles, Bucarest, Buenos Aires, Cadice, Caifa, Cajonua, Cairo, Calcutta, Canea, Canoa, Cantoa, Caracas, Cardiff, Casablanca, Cetta, Cettigue, Chambery, Chicago, Coira, Colombo, Copenhagen, Cordoba, Corfil, Costantinopoli, Cristiania, Curaçao, Curitiba, Dakar, Damasco, Danzica, Dar-es-Salaam, Dedeagatch, Deaver, Diego, Suarez, Dijon, Dortmund, Dresden, Dublino, Durazzo, Düsseldorf, Filadelfia, Fiume, Florianopoli, Fort de France, Francoforte s/M, Freetown, Fucaal, Galatz, Gedda, Georgetown, Gerusalemme, Giannina, Gibilterra, Ginevra, Glasgow, Gouda, Gothenburg, Guayaquil, Guatemala, Hankow, Harar, Havre, Hodeida, Hongkong, Honolulu, Innsbruck, Johannesburg, Juir de Fora, Kiel, Kiew, Kingston, Kobe, Königsberg, La Paz, La Plata, Liegi, Lima, Lions, Lupaia, Lisbona, Liverpool, Londra, Losanna, Lourenço Marques, Locarno, Lugano, Lussemburgo, Macao, Madrid, Maké, Malaga, Malta, Managua, Manaoa, Manila, Mannheim, Maracaibo, Marsiglia, Melbourne, Mendora, Messico, Monaco (Baviera), Monaco (Principato), Monastir, Monterey, Montevideo, Montreal, Mosca, Mossul, Nairobi, Nancy, Newcastle on Tyne, Nizza, Norimbergo, Nuova Orleans, Nuova York, Odessa, Oporto, Panama, Para, Paramaribo, Parigi, Patrasso, Perambuco, Pietrogrado, Pirco, Point a Pitre, Ponta Alegre, Port Louis, Porto Principe, Porto Said, Porto Stanley, Praga, Presburgo, Prissrod, Puerto Cabello, Quito, Rangoon, Reims, Ribelra Preto, Rio Janeiro, Rosario, Rotterdam, Saarbrücken, Saigon, Saint Denis, Salouicco, San Domingo, San Francisco di California, San Gallo, San Giovanni di Porto Rico, San José di Costarica, San José di Cucuta, San Marino, San Paolo, San Salvador, San Sebastiano, Santa Croce di Teneriffa, Santa Fè, Santander, San Thomas, Santiago, Santos, Scutari d'Albania, Seattle, Seoul, Siracusa, Sfax, Shanghai, Singapore, Smitne, Spalato, Stettino, Stoccarda, Stoccolma, Suisa, Tangeri, Tegucigalpa, Tientsin, Tiflis, Tolone, Toronto, Trebisonda, Trinità, Tripoli di Soria, Tunisi, Uskub, Valenza, Valona, Valparaiso, Varna, Veracruz, Vladivostok, Washington, Zurigo

COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE ITALIANE

autorizzate al trasporto di emigranti

Cosulich - La Mediterranea - La Veloce -
Lloyd Latino - Lloyd Sabando - Navigazione
Generale Italiana - Sicula-Americana - Transa-
tlantica Italiana - Transoceanica.

AVVERTENZE UTILI PER GLI EMIGRATI

Prima di imbarcarvi per l'America fate bene a cambiare la vostra moneta, chiedendo i vaglia rilasciati dal Banco di Napoli. Cambiando così la vostra moneta, siete sicuri di non perderla, perché se smarrite o vi rubano i vaglia, sarete pagati lo stesso. Per avere i detti vaglia nel porto di Napoli e Genova fatevi guidare dai locali Ispettori di emigrazione.

Ricordatevi poi che quando dovrete spedire danari in Italia con tutta sicurezza ed economia, basta servirvi del vaglia garantito del Banco di Napoli, che in New York e Chicago troverete presso le Agenzie del Banco di Napoli (Broadway, Spring e Crosby Streets, New York 355 E - 149th St. New York - 906 a 910 So; Halstead St. Chicago) e nelle altre città presso i Corrispondenti autorizzati dal Banco di Napoli. Ad evitare inganni, chiedete che vi si rilasci esclusivamente il vaglia del Banco di Napoli, creato dal R. Governo Italiano con legge 1^o febbraio 1901, n. 24, per garantire i vostri risparmi, rifiutando qualsiasi altra ricevuta che non sia il vaglia del Banco di Napoli, ancorché portasse il nome del Banco di Napoli. Il Banco di Napoli non riconosce, nè garantisce che i soli suoi vaglia. Spedendo i risparmi coi vaglia del Banco di Napoli, si può essere sicuri di non perdere mai il proprio danaro.

Per chiarimenti e notizie potete sempre rivolgervi alle Agenzie del Banco su indicate, oppure alla Direzione Generale del Banco di Napoli in Napoli.

ALL'EMIGRANTE

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
F

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. 29 Classe **TERZA**

Stazza lorda del Va. e Tonn.	8339.72
netta	4437.51
Veloc. media oraria alle prove mig.	14.48
Durata del viaggio giorni	15

col Vapore " **CESARE BATTISTI** ,,
di bandiera ITALIANA che partirà da
NAPOLI 9 APR. 1923
per SANTOS
toccando di scalo i Porti di **PALERMO**

Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da NAPOLI a GENOVA
sul piroscafo di piccola por-
tata partente da NAPOLI il



COGNOME E NOME	ETA'		Posti e Razioni				Cuccette	
	Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2
1 <i>Noraro Antonio</i>								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
TOTALE								

PAGATO LIRE 1,05
A POSTO PER TRASPORTO
PICCOLO BAGAGLIO

CESARE BATTISTI



DI CHIAMATA N. _____ da _____ Passaporto (N. _____

Nolo di passaggio L.it. **1600** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ed ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA		TRANSATLANTICA ITALIANA	
N. _____	posti a L.it. _____	Totale L.it. 1600	
Acconto pagato al Rappresentante in		Società di Navigazione	
ra,ione di L.it. _____	per posto " "		
Totale Nolo pagato L.it. _____			

Napoli, li *11/4 23*

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37. — Sono devolute alla giurisdizione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco qualunque sia sia il valore: 1. — Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di essa e concernono siano la medicina concessa o che insorgano nell'applicazione delle leggi sull'emigrazione, e le azioni per medesimo oggetto, che sono promosse dagli emigranti o dai passeggeri di terza classe o di classe equivalente di nazionalità italiana, rimpatrianti su processi inviati in patria di vettore o munuti di licenza consolare; 2. — I giudizi avanti l'ispettore dell'emigrazione sono promossi con semplici reclami ai Regi funzionari dell'emigrazione, ai Regi commissari di cui all'art. 7, ai prefetti, ai sindaci, ai sottoprefetti, alle autorità di pubblica sicurezza, ai Regi uffici diplomatici o consolari, ai Comitati mandamentali e comunali per l'emigrazione o alla Società di patronato riconosciute dal Commissario dell'emigrazione. Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera o a voce. In quest'ultimo caso deve essere ratto alto nelle forme stabilite dal regolamento. Art. 41. — Le azioni accennate nel precedente art. 37, n. 1, salvo il caso previsto nell'art. 43, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarsi il viaggio di andata e nel caso del viaggio di ritorno dal giorno dello sbarco in Italia. 3. — Il reclamo può essere presentato da un minore quando abbia trattato l'imbarco, o dalla persona cui il minore è legalmente affidato, e nel caso di biglietti preparati più anni prima e così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario. Art. 48. — Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finché non sia da lui approvata. Art. 61. — Ogni patto inteso a derogare dalla giurisdizione stabilita dalla presente legge o avente per iscopo la esenzione dei diritti che possono competere agli emigranti contro i vettori è nullo di pieno diritto. Art. 62. — Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli Ispettori dell'emigrazione, i Collegi provinciali e la Commissione centrale, comprese le deliberazioni, sono sentite da ogni tessera di bollo e di registro, quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreto Ministeriale 18 Maggio 1911 - La tabella A. sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze meridionali del Regno - La tabella B. quando prevalgono quelli delle provenienze settentrionali.

Giorni della settimana.	Tabella A. indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		ELENCO dei generi alimentari	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità totale per sett.
	1.º PASTO	2.º PASTO									
Lunedì	Pasta asciutta alla conserva di pomodoro - Stuc con sottaceti con patate.	Pasta in brodo - Carne lessa.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cort. (a) Gr. 500 500 500 500 500 500 300 1.50 300	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Martedì	Pasta asciutta al sugo - Carne magra - Baccalà al ragu con cipolle cotte.	Riso e piselli al sugo - Carne lessa con sottaceti.	Carne bue fr. (b d e) - eventuale vedi nota 2	300	150	300	150	200	200	200	1.350
Mercoledì	Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con fenchecche.	Pasta all'aglio, olio e acciughe - Tonno con insalata di cipolle e patate.	Riso italiano di buona qualità (f) - eventuale vedi nota 2	250	150	200	150	250	70	250	1.320
Giovedì	Pasta asciutta al sugo - Carne lessa con sottaceti e ragu con patate.	Riso in brodo con piselli - Carne lessa con sottaceti o insal. di verd.	Baccalà - Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Venerdì	Pasta all'ac-ciuga - Baccalà in umido con patate.	Pasta e lenticchie - Baccalà in umido con fagioli e cipolle.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Sabato	Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al sugo - Tonno in un uovo sodo con insalata di patate e cipolle.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Domenica	Pasta asciutta al sugo - Carne lessa con patate.	Pasta e verd. in brodo - Carne lessa con fagioli in insalata.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240

Giorni della settimana.	Tabella B. indicante la composizione dei pasti nei diversi giorni della settimana.		ELENCO dei generi alimentari	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità totale per sett.
	1.º PASTO	2.º PASTO									
Lunedì	Minestrone di pasta e ceci con sottaceti e patate.	Pasta in brodo - Carne lessa con sottaceti.	Pane fresco di puro frumento e di buona qualità e cort. (a) Gr. 500 500 500 500 500 500 300 1.50 300	500	500	500	500	500	500	500	3.500
Martedì	Pasta asciutta al sugo - Carne magra - Baccalà al ragu con cipolle cotte.	Riso e piselli al sugo - Carne lessa con sottaceti.	Carne bue fr. (b d e) - eventuale vedi nota 2	300	150	300	150	200	200	200	1.350
Mercoledì	Minestrone di pasta e ceci - Carne in umido con fenchecche.	Pasta all'aglio, olio e acciughe - Tonno con insalata di cipolle e patate.	Riso italiano di buona qualità (f) - eventuale vedi nota 2	250	150	200	150	250	70	250	1.320
Giovedì	Pasta asciutta al sugo - Carne lessa con sottaceti e ragu con patate.	Riso in brodo con piselli - Carne lessa con sottaceti o insal. di verd.	Baccalà - Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Venerdì	Pasta all'ac-ciuga - Baccalà in umido con patate.	Pasta e lenticchie - Baccalà in umido con fagioli e cipolle.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Sabato	Pasta e ceci al lardo - Carne in umido con patate.	Riso e piselli al sugo - Tonno in un uovo sodo con insalata di patate e cipolle.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240
Domenica	Pasta asciutta al sugo - Carne lessa con patate.	Pasta e verd. in brodo - Carne lessa con fagioli in insalata.	Formaggio - Aceto di vino - Sottaceti - Fagioli - Cipolle - Patate mondiate	80	80	100	40	40	80	25	0.240

Art. 74. — Lettera E. — I ragazzi fino ad 1 anno compiuto viaggiano gratis; quelli da 1 a 3 anni non compiuti pagano un quarto di posto; quelli da 3 a 10 anni non compiuti pagano mezzo posto; tutti i maggiori di 10 anni pagano un posto intero. Condizioni di passaggio — Art. 1. — Il biglietto di andata e ritorno è valevole per un anno dal giorno in cui fu rilasciato, e non è cedibile. Non effettuandosi il ritorno nel tempo stabilito, per qualsiasi causa; il passeggero non ha diritto ad alcun rimborso. Art. 2. — L'Amministrazione in nessun caso risponde per oggetti di valore contenuto nei bagagli del passeggero. Questi possono essere consegnati in deposito al Capitano o in conformità al regolamento di bordo. Art. 3. — È severamente proibito ai passeggeri di trasportare nel bagaglio materie esplosive ed infiammabili. Nel caso d'infrazione il Capitano è autorizzato a sequestrarle e distrurle, senza che il passeggero abbia diritto ad alcun risarcimento. Il passeggero, inoltre sarà tenuto responsabile delle conseguenze, che potessero derivare dall'infrazione, a tali prescrizioni. Art. 4. — I passeggeri che non si presenteranno all'ufficio Emigrazione della Compagnia alla vigilia della partenza, potranno essere rifiutati all'imbarco. Per tutte le controversie che potessero nascere la Società si rimette a quanto è disposto dalle Leggi Generali vigenti nello Stato.

ALL'EMIGRANTE

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
F

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. _____ Classe TERZA

col Vapore " **CESARE BATTISTI** ,,

di bandiera ITALIANA che partirà da

NAPOLI

9 APR. 1923

per **SANTOS**

toccando di scalo i Porti di **PALERMO**

Stazza lorda del Va. e Tonn. 8339.72
 netta .. 4437.5
 Veloc. media oraria alle prove mig. 14.48
 Durata del viaggio giorni **15**

Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da **NAPOLI** a **GENOVA**
 sul piroscafo di piccola por-
 tata partente da **NAPOLI** il

ESPORTAZIONE
 LITRO
 1.5
 29 APR 30 1923
 S. PAULO

COGNOME E NOME	ETA'		Posti e Razioni			Cucette
	Anni	Mesi	1/2	1/4	0	1 1/2
1 <i>Lucrezia M. Maria</i>	20	1				1
2 <i>M. Maria</i>	12	1				1
3 <i>M. Maria</i>	9	1				1
4 DISINFETTATO						
5						
6						
7						
TOTALE			2	1	2	

PAGATO LIRE 1,05
 A POSTO PER TRASPORTO
 PICCOLO BAGAGLIO
136

CESARE BATTISTI
 PORTO DI EMIGRAZIONE

DI CHIAMATA N. _____ da _____ Passaporto { N. _____

Nolo di passaggio L. it. **1850** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ed ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA N. **24** posti a L. it. **2000** Totale L. it. **48000**
 Acconto pagato al Rapresentante in ragione di L. it. **1850** per posto
 Totale Nolo pagato L. it. **46150**

TRANSATLANTICA ITALIANA
 Società di Navigazione

Napoli, li **4/4/23**

[Signature]

ALL'EMIGRANTE

12

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
F

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d' imbarco N. Classe TERZA

Stazza lorda del Va. e Tonn. 8339.72
netta " 4437.51
Veloc. media oraria alle prove mig. 14.48
Durata del viaggio giorni **19**

col Vapore " **CESARE BATTISTI**,
di bandiera ITALIANA che partirà da
GENOVA il **9 APR. 1923**
per **SANTOS** toccando di scalo i Porti di **PALERMO**



Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da NAPOLI a GENOVA
sul piroscafo di piccola por-
tata partente da NAPOLI il



COGNOME E NOME

ETA		Posti e Razioni Cuccette				
Ann.	Mesi	1	1/2	1/4	0	1 1/2

1 *Noraro Alfonso M*

2
3
4
5
6
7

CESARE BATTISTI



PAGATO LIRE 1,05
A POSTO PER TRASPORTO
PICCOLO BAGAGLIO

136

TOTALE

DI CHIAMATA N. da Passaporto (N.)

Nolo di passaggio L.it. **1600** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ed ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA

N. posti a L.it. **1600** Totale L.it. **1600**

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. per posto " "

Totale Nolo pagato L.it. **1600**

TRANSATLANTICA ITALIANA
Società di Navigazione

[Signature]

Napoli, li *4/4 23*

LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Art. 37. — Sono devolute alla giurisdizione degli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'imbarco qualunque ne sia il valore:
 1. — Le controversie fra emigranti transoceanici e vettori o loro rappresentanti che nascono dal contratto di trasporto o dagli atti preliminari di essa e sommano a un valore equivalente di nationalita italiana, rimpiantanti su processi iscritti in patente di vettore o muniti di licenza consolare;
 Art. 40. — I giudici avanti l'ispettore dell'emigrazione, sono promossi con semplici restandi ai Regi funzionari dell'emigrazione e alle Società di patronato riconosciute dal regolamento.
 Il reclamo può essere presentato per iscritto su carta libera o a voce. In quest'ultimo caso deve essere raccolto nelle forme stabilite dal regolamento.
 Art. 41. — Le azioni comminate nel precedente art. 37, n. 1, salvo il caso previsto nell'art. 43, si prescrivono col decorso di un anno dal giorno in cui ebbe inizio o doveva iniziarvi il viaggio di andata e nel caso del viaggio di ritorno dal giorno dello sbarco in Italia.
 Il reclamo può essere presentato da un minore quando abbia trattato l'imbarco, o dalla persona cui il minore è legalmente affidato, e nel caso di biglietti preparati può essere presentato così dall'acquirente del biglietto come dal beneficiario.
 Art. 48. — Qualunque transazione fatta senza l'intervento dell'ispettore non è valida, finché non sia da lui approvata.
 Art. 61. — Ogni patto inteso a derogare dalla competenza giurisdizionale stabilita dalla presente legge o avente per scopo la commissione dei delitti, è nullo di pieno diritto.
 Art. 62. — Tutte le carte e gli atti relativi al procedimento avanti gli Ispettori dell'emigrazione, i Collegi provinciali e la Commissione centrale, comprese le decisioni, sono esente da ogni tassa di bollo e di registro quando siano richiesti nell'interesse esclusivo degli emigranti.

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE

Decreti Ministeriali 18 Maggio 1911 - La tabella A. sarà applicata quando a bordo siano in prevalenza Emigranti delle provenienze settentrionali. La tabella B. quando prevalgano quelli delle provenienze settentrionali.

Tabella A. Indicante la composizione dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

Giorni della settimana.	Colazione	1.° PASTO	2.° PASTO	3.° PASTO	Quantità totale per sett.
Lunedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Martedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Mercoledì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Giovedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Venerdì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Sabato		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Domenica		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500

Tabella B. Indicante la composizione dei generi alimentari costituenti il vitto da fornirsi agli emigranti.

Giorni della settimana.	Colazione	1.° PASTO	2.° PASTO	3.° PASTO	Quantità totale per sett.
Lunedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Martedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Mercoledì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Giovedì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Venerdì		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Sabato		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500
Domenica		Pasta asciutta di semola di grano duro (g) 500	Pane fresco di semola di grano duro (g) 500	Carne secca (g) 500	3.500

ALL'EMIGRANTE

TRANSATLANTICA ITALIANA 13

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
F

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. 13 Classe **TERZA**

Stazza lorda del Va. e Tonn. 8339.72
 netta " 4437.5
 Veloc. media oraria alle prove mig. 14.48
 Durata del viaggio giorni **19**

col Vapore " **CESARE BATTISTI** ,,

di bandiera ITALIANA che partirà da **GENOVA** il **9 APR. 1923**

per **SANTOS** toccando di scalo i Porti di **PALERMO**

Obbligandosi il Vettore al Trasporto e al ritorno da **NAPOLI** a **GENOVA** sul piroscalo di piccola portata partente da **NAPOLI** il



COGNOME E NOME	ETA'		Posti e Razioni				Cuccette	
	Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2
1 <i>Norano Pasqua</i>								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
TOTALE								

DISINFETTATO
CESARE BATTISTI
 PAGATO LIRE 1,00
 A POSTO PER TRASPORTO
 PICCOLO BAGAGLIO



DI CHIAMATA N. _____ da _____ Passaporto { N. _____

Nolo di passaggio L.it. **1600** per ogni posto commerciale
 Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ed ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA
 N. 1 posti a L.it. 1600 Totale L.it. 1600
 Acconto pagato al Rapresentante in ragione di L.it. 1000 per posto " " 1000
 Totale Nolo pagato L.it. 1000

Napoli, li 4/4 23 *[Signature]*

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
E

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. Classe TERZA

col Vapore "CESARE BATTISTI,,

Stazza lorda del Vapore Tonn. 8339,32

netta " 4437,51

Veloc. media oraria alle prove mig. 14,48

Durata del viaggio giorni **19**

da GENOVA il **9 APR. 1923**

per SANTOS

toccando di scalo i Porti di **PALERMO**

Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da NAPOLI a GENOVA sul piroscafo **ESPONTE** di piccola portata partente da NAPOLI il **9 APR. 1923**

COGNOME E NOME

ETA Posti e Razioni Cuccette

N.	Cognome e Nome	Anni	Mesi	Posti e Razioni Cuccette				
				1	1/2	1/4	0	1 1/2
1	<i>Sororo Luigi</i>	15	1					
2								
3								
4								
5								
6								
7								

PAGATO LIRE 1,05
A POSTO PER TRASPORTO
PICCOLO BAGAGLIO

CESARE BATTISTI

TOTALE

DI CHIAMATA N. da

Passaporto { N.

Nolo di passaggio L. **1600** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L. it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA

N. 1 posti a L. it. **1600** Totale L. it. 1600

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L. it. per posto

Totale Nolo pagato L. it.

TRANSATLANTICA ITALIANA
Società di Navigazione

Napoli, li

[Handwritten signature]

15
ALL'EMIGRANTE

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

Numero
Modello
F

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. **181** Classe TERZA

col vapore "CESARE BATTISTI"

di bandiera ITALIANA che partirà da
GENOVA il **NAPOLI 9 APR 1923**

per BUENOS AYRES

toccando ai scali Porti di

SANTOS PALERMO

Stazza lorda del Vapore Tonn.	8339.72
netta	4437.51
Veloc. media oraria alle prove mig.	14.48
Durata del viaggio giorni	22

Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da NAPOLI a GENOVA di piccola portata partente da NAPOLI il



COGNOME E NOME

Anni MESI	Posti e Razioni				Cucette	
	1	1/2	1/4	0	1	1/2

1 *Amorosi Antonio*

2

3

4

5

6

7

PAGATO LIRE 1,05
A POSTO PER TRASPORTO
PICCOLO BAGAGLIO

CESARE BATTISTI

137



TOTALE

DI CHIAMATA

N. **1050** da

Passaporto (N. **1050**)

Nolo di passaggio L.it. **1050** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'imbarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA	
N. 1 posti a L.it. 1050	Totale L.it. 1050
Acconto pagato al Rappresentante ragione di L.it. 1050	" 1050
Totale Nolo pagato L.it. 1050	

TRANSATLANTICA ITALIANA
Società di Navigazione

Napoli, li **8-6-23**

Amorosi

ALL'EMIGRANTE

TRANSATLANTICA ITALIANA

SOCIETA' ANONIMA DI NAVIGAZIONE

Sede in GENOVA

UFFICIO DI NAPOLI: Via Guglielmo Sanfelice 8 - Napoli

Numero
Modello
F

16

Servizio Postale Celere fra l'Italia e le Americhe

BIGLIETTO d'imbarco N. 40 Classe TERZA

col Vapore " **CESARE BATTISTI** ,,

di bandiera ITALIANA che partirà da
NAPOLI il **9 APR. 1923**

per **SANTOS**

toccando di scalo i Porti di **PALERMO**

Stazza lorda del Va. e Tonn. 8339.72

netta .. 4437.51

Veloc. media oraria alle prove mig. 14.48

Durata del viaggio giorni **19**

Obbligandosi il Vettore al Trasporto marittimo da **NAPOLI** a **GENOVA**
sul piroscafo di piccola por-
tata partente da **NAPOLI** il



COGNOME E NOME

ETA'		Posti e Razioni				Cuccette	
Anni	Mesi	1	1/2	1/4	0	1	1/2

1	Guglielmo Corvini		1				1
2							
3							
4							
5							
6							
7							

PAGATO LIRE 1850
A POSTO DI TRASPORTO
PIÙ BAGAGLIO
CESARE BATTISTI

137



TOTALE

DI CHIAMATA

N. _____ da _____

Passaporto { N. _____

Nolo di passaggio L.it. **1850** per ogni posto commerciale

Il presente biglietto dà diritto all'embarco gratuito di 100 Kg. di bagaglio, purchè non superi il volume di mezzo metro cubo ad ogni posto commerciale. L'eccedenza bagaglio è tassata in ragione di L.it. 5 per ogni decimo di metro cubo purchè non superi il mezzo metro cubo, mentre l'ulteriore eccedenza sarà di L. 2,50 per ogni decimo di metro cubo di spazio occupato.

DISTINTA **1600**

N. _____ posti a L.it. **1850** Totale L.it. _____

Acconto pagato al Rappresentante in ragione di L.it. _____ per posto .. " ..

Totale Nolo pagato L.it. _____

Napoli, li **4/4/23**

TRANSATLANTICA ITALIANA
Società di Navigazione

[Handwritten signature]

1600
4040
1600
1600
1600
1650
1600

13650
2250
10400

O Cap. Francisco Lopes de Souza, 1º Juiz de Paz deste districto de Potafogo, Municipio de Bebedouro.

Attesto que o Snr. Cel. Antonio Lourenço Bailão, é proprietario da Fazenda São João neste districto. Attesto mais que o Snr. Nazaro Antonio se acha localizado com sua familia como colono, na fazenda do mesmo Senhor.


Botafogo, 25 de Agosto de 1923.

Francisco Lopes de Souza



Reconheço ser verdadeira a firma superior dou fe Bebedouro, 25 de Agosto de 1923 Em test.º J.M. da verdade

[Handwritten signature]



Fazenda São João

Antonio Lourenço Bailão, proprietário da fazenda São João, situada na estação de Botafogo, do Município de Bebedouro.

Attesto que o Snr. Nazaro Antonio se acha localizado como colono em minha fazenda, com sua familia.

Botafogo, 25 de Agosto de 1923.

Antonio Lourenço Bailão



Reconheço ser verdadeira a firma supra. da fê Bebedouro, 28 de Agosto de 1923 Em test.º J.M. da verdade Jayme Salles Macuco

Reconhecer no TAF, ao FIRMADO Rua Quintada, 1. - S. PAULO



Nazaro Antonio, italiano, agricultor, de 50 annos, sua mulher, Maria, de 50, seus filhos, Alfonso, de 25, Rosina, de 20, Maria Luiza, de 12, Vicente, de 10, e Luiz, de 15 annos, procedentes do porto de Napoles, vieram pelo vapor " Cesare Battisti," entraram na Hospedaria deste Departamento, em 30 de Abril ultimo e seguiram para a fazenda do Sr. Antonio Lourenço Bailão, na estação de Botafogo, contractados pela procura n.4.589.

A localização da familia acima referida está em ordem. O requerente devia ter despendido LIRAS 13.600, conforme se verifica pelo documento junto. A familia acima referida já esteve no Brasil.

Os imigrantes avulsos Guglielmo Giovanni e Amorooso Antonio, de 27 e 21 annos, respectivamente, e que o requerente allega serem seus sobrinhos, passaram pela Hospedaria na mesma data da familia do requerente, nada constando, porém dos assentamentos desta repartição, acerca do parentesco acima allegado.

Departamento Estadual do Trabalho, São Paulo, 5 de Setembro de 1923.

[Signature]
Diretor.

Nazaro Antonio, pede restituição de
passagens, do porto de Nápoles ao de Santos
faz-me saber deferimento a petição
de fls 1, visto estar o requerente com sua
família localizada na lavra e os docu-
mentos em ordem.

Não estando prova do parentesco de Guglielmo
Giovanni e Amorosso Antonio, com o peticionante,
fêzo não caber a esta restituição alguma,
entretanto, superior juiz mandará o juiz
mais acertado.

No caso de deferimento a restituição a
fazer-se i' de Liras 10,400, conforme
demonstra os documentos de fls 10 a 14.
Direct. Gen. 13-9-23

Leary
2^o Officia

Provisão de
acesso com a
informação supra.
L. posto
semita inf.
14.9.23

BRIT - Jun 11.46
T. 8 - G. Costa
a 23-10-23
OJ